

RESOCONTO STENOGRAFICO

116ª SEDUTA

MARTEDÌ 5 AGOSTO 1997

Presidenza del presidente CRISTALDI
indi
del vicepresidente BATTAGLIA

INDICE

	Pag.
Assemblea regionale	
(Modifica al regolamento di previdenza dei deputati - Doc. n. 105)	
(Discussione): PRESIDENTE	9,10
Congedi	15
Disegni di legge	
«Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456-122-373-379-393-411-431/A).	
(Seguito della discussione): PRESIDENTE	13, 25, 32
PIRO (MD - La Rete - AD)	14, 19, 23, 28, 31, 32, 34, 36
ZANNA (PDS-SE)	15, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35
CRISAFULLI (PDS-SE)	15
DI MARTINO (SI)	16, 25, 29, 30, 33
GRIPPALDI (AN), presidente della Commissione e relatore	21
MORINELLO (RC)	23, 25, 28, 31, 36
CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste	23, 27 29, 34
(Verifica del numero legale)	30
(Votazione per scrutinio nominale)	15
Interrogazioni	
(Annunzio)	3
(Annunzio di risposte scritte)	2
(Annunzio di ritiro)	9
Mozioni	
(Annunzio)	8
(Discussione unificata n. 124 e n. 127): PRESIDENTE	10
ZANNA (PDS-SE)	11

Ordine del giorno

(Annunzio n. 106)	12
PRESIDENTE	12
(Votazione)	13

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE	37, 38
GRANATA (AN)	37
SPEZIALE (PDS-SE)	38
DI MARTINO (SI)	38

(* Intervento corretto dall'oratore.

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni

- Risposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste all'interrogazione n. 5 degli onorevoli Alfano, Basile F., Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Leontini, Misuraca, Scammacca della Bruca, Scoma, Vicari ed all'interrogazione n. 891 dell'onorevole Caputo	40
- Risposta dell'Assessore per l'Industria all'interrogazione n. 658 degli onorevoli Virzi, Catano Genovese	41
- Risposte dell'Assessore alla Presidenza alle interrogazioni:	
- n. 57 degli onorevoli Alfano, Basile Filadelfio Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Leontini, Misuraca, Scammacca della Bruca, Scoma, Vicari	43
- n. 183 dell'onorevole Piro	43
- n. 184 dell'onorevole Piro	44
- n. 249 degli onorevoli Barbagallo Giovanni, Papania, Lo Monte	45
- n. 294 dell'onorevole Piro	45
- n. 330 dell'onorevole D'Aquino	46
- n. 358 dell'onorevole Ricevuto	48
- n. 408 degli onorevoli Villari, Zanna, Crisafulli, Pignataro, Speciale, Battaglia, Monaco	49
- n. 557 dell'onorevole Cipriani	50
- n. 621 dell'onorevole Vella	52
- n. 795 dell'onorevole Barbagallo Salvino	53
- n. 921 dell'onorevole Virzi	54
- n. 941 dell'onorevole Barbagallo Salvino	56

La seduta è aperta alle ore 11.18

PIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le seguenti risposte scritte ad interrogazioni:

– da parte dell'Assessore per l'agricoltura:

numero 5: «Interventi a sostegno dell'agrumicoltura siciliana», degli onorevoli Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Leontini, Misuraca, Scammacca della Bruca, Scoma, Vicari.

– da parte dell'Assessore alla Presidenza:

numero 658: «Notizie in ordine ad un contributo integrativo in favore del Consorzio ASI di Palermo», degli onorevoli Virzì, Catanoso Genoese.

– da parte dell'Assessore per l'industria:

numero 57: «Iniziative presso le sedi competenti per l'equiparazione del trattamento riservato agli invalidi sul lavoro e categorie assimilate agli invalidi per cause di servizio istituzionale statale e categorie assimilate», degli onorevoli Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Leontini, Misuraca, Scammacca della Bruca, Scoma, Vicari;

numero 183: «Ragioni della mancata menzione della categoria dei centralinisti telefonici ciechi nel D.P. Reg. n. 74 del 1995, disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali per il triennio 1994/96», dell'onorevole Piro;

numero 184: «Opportuna modifica del D.P. Reg. n. 74 del 1995 in relazione a quanto previsto dalla legge n. 336 del 1970 in materia pensionistica per gli ex combattenti ed assimilati», dell'onorevole Piro;

numero 249: «Iniziative per la copertura delle vacanze nell'organico regionale di dirigente amministrativo», degli onorevoli Barbagallo Giovanni, Papania, Lo Monte;

numero 294: «Notizie sul contributo regionale concesso alla ditta "Lauricella Salvatore", già gestore dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans», dell'onorevole Piro;

numero 330: «Iniziative per porre rimedio ai gravi danni causati nel Messinese dalle recenti piogge alluvionali», dell'onorevole D'Aquino;

numero 358: «Notizie sui provvedimenti assunti a favore della provincia di Messina colpita da violenti nubifragi», dell'onorevole Ricevuto;

numero 408: «Adeguato ed organico intervento per rimuovere tutti gli ostacoli e le disfunzioni che hanno determinato e determinano il mancato funzionamento dell'intervento regionale in materia di promozione dell'imprenditoria giovanile», degli onorevoli Villari, Zanna, Crisafulli, Pignataro, Speciale, Battaglia, Monaco;

numero 557: «Motivi della mancata riammissione in servizio del dipendente dr. Eugenio Di Giovanni», dell'onorevole Cipriani;

numero 621: «Misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla frana verificatasi a Marsala, in contrada Timpone dell'Oro, negli ultimi giorni di dicembre», dell'onorevole Vella;

numero 795: «Provvedimenti a seguito dei danni subiti dalla piscina sita a Trepunti (Giarre)», dell'onorevole Barbagallo Salvino;

numero 921: «Provvedimenti per assicurare un soddisfacente funzionamento dei servizi di quiescenza del personale regionale», dell'onorevole Virzì;

numero 941: «Delucidazioni sui criteri adottati dal Governo regionale per l'individuazione delle organizzazioni sindacali che dovranno partecipare alle trattative per il rinnovo del con-

tratto del personale regionale», dell'onorevole Barbagallo Salvino.

Avverto che le risposte scritte ora annunziate saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

Più, segretario:

«All'Assessore per la sanità, premesso che:

a Palermo opera una struttura polisportiva ANTARES, con sede in viale Strasburgo n. 540, di "Montagnola S.p.A.;

tale centro opera, con sistema convenzionato, con la USL n. 6. di Palermo;

diversi dipendenti hanno denunciato tale struttura per stipendi non pagati e rapporti di lavoro irregolari;

in diverse occasioni, le autorità competenti sono intervenute ma nessun provvedimento è stato finora assunto malgrado le ripetute e gravi denunce;

per sapere se:

non ritenga di doversi attivare al fine di verificare tale rapporto di convenzione;

non ritenga di utilizzare tutti i possibili poteri spettanti al fine di verificare la veridicità di tali gravi accuse e di mettere in atto i provvedimenti conseguenti;

non ritenga di dover accertare se vi siano finora state ammissioni al fine di nascondere una grave situazione di disagio il cui prezzo lo avrebbero pagato tanti giovani professionisti incredibilmente sfruttati sul loro posto di lavoro». (1271)

NAVARRA - ZANNA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per gli enti locali, premesso che:

in contrada "Barone" territorio di Monreale, nella notte tra il 28 ed il 29 luglio scorso, ignoti hanno appiccato il fuoco ad una pala meccanica, che è andata completamente distrutta, di proprietà dell'imprenditore Salvatore Buzzetta, che stava realizzando lavori di sbancamento nella zona, provocando danni ammontanti ad oltre sessanta milioni;

tale episodio dimostra chiaramente che la mafia, attivando una tattica strategica di tipo intimidatorio, intende mantenere il controllo sulle attività imprenditoriali nell'isola;

se non si interverrà tempestivamente, intraprendendo tutte le iniziative possibili, necessarie ad arginare tale grave situazione, non sarà consentito ad alcun imprenditore di avviare nessuna attività, sia nel settore del commercio che in quello dell'edilizia, senza doversi piegare ai voleri della criminalità mafiosa;

già da tempo, attentati di una gravità estrema sono stati posti in essere a Monreale, tali da richiedere l'intervento oltre che del Prefetto di Palermo Damiano, anche del Presidente della Commissione Antimafia nazionale Del Turco, invitato dal sottoscritto interrogante nella qualità di Sindaco, a Monreale, perché si rendesse conto personalmente della situazione;

in assenza di qualsivoglia riscontro, se si eccettua quello del Presidente dell'Antimafia Granata, sembra prevalere il timore che gli organi competenti non abbiano valutato nella giusta luce la situazione ed abbiano sminuito la gravità dei fatti verificatisi a Monreale;

per sapere se non ritengano di dovere intraprendere tempestivamente delle iniziative, adottando anche eventuali provvedimenti straordinari, per un più mirato controllo del territorio, che consenta la continua sorveglianza nei cantieri a rischio. Tutto ciò, al fine di isolare i gravissimi episodi di violenza intimidatoria ed evitare che altri abbiano ancora a verificarsi». (1272).

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

CAPUTO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, premesso che:

il conflitto a fuoco in cui sono stati coinvolti tre pescherecci di Mazara del Vallo ed una motovedetta tunisina ha riportato alla ribalta la "questione del Mediterraneo";

tali episodi coinvolgono, con una certa cadenza periodica, le imbarcazioni della flottiglia di Mazara del Vallo, la seconda d'Italia per tonnellaggio dopo quella di San Benedetto del Tronto, che da poco sono tornate sui banchi di pesca, dopo lo sciopero per ottenere i fondi del fermo biologico da parte della Regione, nella zona del cosiddetto "Mammellone", a nord di Capo Bon;

i tempi sono ormai maturi perché tra i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo vengano applicate rigidamente le leggi di diritto internazionale, che regolano i rapporti tra questi stati, nonché le norme di civile convivenza che consentano, peraltro, una proficua collaborazione tra essi;

in tale contesto, la Sicilia occupa una posizione primaria, da protagonista, alla quale non può e non deve rinunciare;

per sapere se non ritengano di intraprendere le iniziative che riterranno più idonee, al fine di fare luce sulla situazione, non trascurando di valutare che tale esigenza è altresì suffragata dall'opportunità di fugare la preoccupazione di eventuali tentativi di estorsione da parte di talune organizzazioni tra Mazara del Vallo e Tunisi». (1273)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

CAPUTO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

diverse contrade del Comune di Palazzolo saranno attraversate dall'elettrodotto, da 300 km, per l'impianto di cogenerazione dell'Isab Energy;

la speranza per i coltivatori delle contrade di ottenere da parte dell'Enel la variazione al progetto, che sposti completamente l'impianto verso zone non interessate da insediamenti urbani e produttivi, non sembra trovare riscontro, mentre sembra possibile ottenere alcuni aggiustamenti in quelle aziende agricole dove la presenza dei tralicci crea maggiori disagi;

considerato che:

in merito al problema è stata costituita una commissione mista tra tecnici dell'Enel di Roma e di Siracusa, rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli agricoltori e dirigenti della Coldiretti di Palazzolo per avviare i sopralluoghi finalizzati all'individuazione dei casi "più disperati";

in alcuni lavori di sbancamento eseguiti per la messa in opera dei tralicci pare non siano state rispettate le distanze di sicurezza;

la questione è stata pure esaminata in Prefettura durante un vertice con i dirigenti nazionali dell'Enel convocato dal Prefetto Elio Priore, nel rispetto dell'impegno assunto con i componenti del Comitato spontaneo dei coltivatori;

sei dirigenti dell'Enel hanno partecipato all'incontro con il responsabile del progetto, Ruggeri, presenti, inoltre, il presidente della Coldiretti provinciale, Antonio Gozzo, dell'Unione Agricoltori, Biagio Bonfoglio, il Sindaco di Palazzolo, Emanuele Messina, il vice Sindaco di Noto, Alberto Frasca, nonché il responsabile per le relazioni esterne dell'Isab Energy;

sulla proposta di variante, ribadita dal presidente della Coldiretti, è stato rilevato che nessuno dei presenti aveva titolo per modificare un decreto del Ministero;

rilevato, inoltre, che:

l'Enel si dichiara comunque disponibile a va-

lutare caso per caso, al fine di operare eventuali aggiustamenti;

la richiesta di interrimento dei cavi è stata bocciata per i costi esorbitanti e per gli effetti negativi che potrebbe produrre a causa della concentrazione di campi elettromagnetici nel sottosuolo e per la necessità di isolare per ragioni di sicurezza quei tratti di terreno che ne verrebbero interessati;

il presidente della Coldiretti ha sollevato la questione del danno economico che subiscono le aziende e ribadito la richiesta di risarcimento che tenga conto anche dell'impatto psicologico;

per sapere se non ritengano di intervenire con atti ispettivi su tutta la vicenda, e non ritengano opportuno compulsare l'Enel nazionale e l'Isab Energy" perché valutino con la necessaria e dovuta attenzione la preoccupazione espressa dai proprietari dei terreni ricadenti nelle contrade attraversate dall'elettrodotto, vagliando seriamente la possibilità di ipotizzare l'interrimento dei cavi per alcuni tratti del percorso, laddove questo determina i maggiori danni ambientali ed economici». (1274)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

SPAGNA

«All'Assessore per la sanità, premesso che:

l'Azienda ospedaliera "Vittorio Emanuele" di Catania dispone di un'ottima struttura per corsi di formazione, ai sensi della legge n. 135 del 1990, dotata di locali e attrezzature che la rendono unica in tutta la Sicilia orientale;

l'attività formativa svolta negli scorsi anni è stata molto intensa e proficua e si è contraddistinta per l'efficiente organizzazione e conduzione, nonché per il rispetto dei parametri economici;

con decreto assessoriale n. 22441 del 18.6.1997, l'Assessore per la sanità ha fissato il piano formativo per il 1997 che prevede l'assegnazione all'Azienda "Garibaldi" di Catania di

7 corsi di formazione con contestuale assegnazione degli operatori in servizio presso il presidio "Ferrarotto" dell'Azienda "Vittorio Emanuele" e di quelli dell'ospedale "Gravina" di Caltagirone e dell'«Umberto I» di Siracusa, precedentemente assegnati proprio per lo svolgimento dei corsi presso la struttura suddetta;

per l'anno scolastico 1996/97 dalla direzione generale sono stati dati in uso locali di un piano della scuola infermieri del "Vittorio Emanuele" all'Azienda "Garibaldi" per completare l'ultimo corso di formazione per infermieri; ciò proprio in virtù dell'idoneità dei locali finora utilizzati, dei quali è evidentemente sprovvista l'Azienda "Garibaldi";

in tal modo, il "Vittorio Emanuele", Azienda con triennio clinico dove va privilegiata la formazione, viene espropriato di un'attività condotta a buoni livelli e con personale appropriato con risultati, peraltro, paradossali: il personale del presidio Ferrarotto, per esempio, verrebbe formato dall'Azienda "Garibaldi" all'interno di locali non propri;

per sapere:

i motivi che abbiano indotto a tale decisione, posto che essa non trova giustificazione in ragioni di merito che inducano a privilegiare l'Azienda "Garibaldi";

se non ritenga di dover rivedere tale decisione, assegnando nuovamente i corsi suddetti all'Azienda ospedaliera "Vittorio Emanuele" di Catania». (1275)

LO CERTO - GUARNERA - PIRO

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

PIRO, segretario:

«All'Assessore per i beni culturali ed ambien-

tali e per la pubblica istruzione, premesso che:

il Sindaco di Castelvetro recentemente ha avanzato la proposta di soppressione di una sezione commerciale dell'Istituto tecnico commerciale di Castelvetro, al fine di poter istituire un corso tecnico agrario;

considerato che tale proposta ha suscitato la reazione del preside dell'Istituto in questione, il quale ne ha contestato l'opportunità e l'estraneità rispetto al contesto in cui dovrebbero operare gli istituti tecnici agrari;

per sapere se non ritenga di dover intervenire sulle determinazioni dell'Amministrazione comunale di Castelvetro, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di opportunità della proposta di soppressione di cui in premessa, formulata dal Sindaco, anche con riferimento alle esigenze emergenti dal contesto culturale della comunità di Castelvetro». (1267)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

PAPANIA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che nel corso di un recente incontro, svoltosi a Trapani presso la sede aziendale dell'Usl n. 9, al quale hanno partecipato il commissario straordinario Giacomo Coniglio, il coordinatore sanitario Salvatore La Rocca, i componenti la Commissione consiliare Igiene e sanità del Comune di Mazara, presieduta da Baldassare Scaturro, i rappresentanti sindacali CISL e UIL, il dirigente sanitario dell'«Abele Ajello», Filippa Galiffi, e quello amministrativo, Vito Giacalone, ed i rappresentanti del tribunale per i diritti del malato, sono state rilevate le gravi carenze dell'ospedale «Abele Ajello»;

considerato che:

è stato riscontrato, fra l'altro, che mancano ben cinque primari che dovrebbero dirigere i reparti di chirurgia generale, laboratorio di analisi, psichiatria, anestesia e rianimazione, oltre al primario di radiologia, Gaspare De Vita, re-

centemente trasferito all'ospedale «S. Biagio» di Marsala;

dei nove primari previsti in pianta organica ne sono rimasti in servizio soltanto quattro;

da anni non si effettuano i concorsi necessari per sopperire ai vuoti lasciati dai primari che sono andati in pensione o che sono stati trasferiti in altre strutture;

che i quattro primari attualmente in servizio dirigono i reparti di ostetricia, ortopedia e traumatologia e medicina, in una struttura che può contare su oltre 200 posti letto e che abbraccia una vasta utenza che comprende oltre i cittadini di Mazara, anche quelli della Valle del Belice;

rilevato che:

l'assenza dei primari spesso si coniuga con la disorganizzazione dei servizi predisposti generando disagio agli ammalati;

il commissario straordinario dell'azienda USL, Giacomo Coniglio, nominato nello scorso mese di febbraio, sta per essere sostituito dal manager titolare, Antonio Parisi, già nominato dall'Assessore per la sanità, e pertanto, limita il suo intervento alla ordinaria amministrazione;

alle considerevoli carenze di organico sopra specificate si aggiungono, inoltre, gravi problemi inerenti all'igiene e la pulizia;

per sapere quali immediate iniziative il Governo regionale intenda avviare al fine di garantire l'essenziale tutela della salute ai cittadini, in attesa di strutture, mezzi e uomini adeguati a rendere funzionale il servizio sanitario dell'ospedale «Abele Ajello»». (1268)

PAPANIA

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che sedici consiglieri comunali di Castellammare del Golfo, in rappresentanza di tutti i partiti politici, hanno occupato l'aula consiliare del Comune per protesta nei confronti del Sindaco, per la sua

mancata partecipazione alle sedute consiliari;

considerato che tale decisione dei consiglieri è stata assunta al culmine di lunghe polemiche protrattesi nel tempo tra il Consiglio e il Sindaco;

per sapere:

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti del Sindaco di Castellammare;

se non ritenga di dover attivare la potestà sostitutiva della Regione in materia, onde poter ristabilire il rispetto delle regole democratiche nella vita amministrativa del Comune e porre fine agli intollerabili atteggiamenti del Sindaco che finora hanno segnato negativamente l'amministrazione comunale». (1269)

PAPANIA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per gli enti locali, premesso che:

in molte IPAB della Sicilia sono stati rinnovati i consigli di amministrazione, con molti componenti nominati direttamente dai sindaci pur in presenza di statuti o tavole di fondazione che prevedono l'esclusiva competenza dei consigli comunali, e questo richiamando le ll.rr. n. 7 del 1992 e n. 32 del 1994 e la legge n. 81 del 1995;

secondo la Corte Costituzionale, questo non sarebbe possibile in quanto la "fonte del potere di nomina sono gli statuti e il mutamento della titolarità di questo potere non può avvenire che con la modifica di essi" essendo le IPAB in condizione di autonomia statutaria'. (Sentenza 28.4.1992, n. 195);

anche il TAR Lombardia, con la decisione n. 1699 del 29.12.1995, sottolinea che non è possibile che una norma statutaria venga tacitamente abrogata da una legge sopravvenuta; perché vi sia un'esplicita abrogazione o modifica è necessario che vi sia una esplicita e precisa disposizione riferita alla fattispecie;

atteso che le stesse disposizioni della legge n. 81 del 1995 sono intervenute sull'articolo 32

della legge n. 142 del 1990, che non è suscettibile di applicazione nei confronti delle IPAB, dato che queste non sono enti dipendenti o controllati dai comuni e, quindi, non ricadenti nell'ambito di applicazione della lettera u) dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990 (TAR Veneto n. 291/95, sezione prima);

considerato che secondo parte della dottrina, nell'ipotesi che alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'IPAB siano di nomina comunale occorre distinguere se lo statuto dell'Ente preveda che spetti genericamente al Comune o al Consiglio comunale tale nomina.

Analizzando la legge Crispi (che è una legge speciale che contiene una riserva di Statuto per quel che concerne le nomine di amministratori), nel primo caso la competenza è del Sindaco che la esercita secondo le indicazioni del Consiglio, essendovi nella genericità dello statuto un rinvio alle norme che regolano l'attività comunale e cioè gli artt. 32 lett. u), e 36 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche; nel secondo caso, invece, le norme statutarie dell'IPAB prevalgono in virtù della specialità che la legge loro assegna in tale materia;

per sapere se tali nomine siano da considerare legittime e quali iniziative si intendano adottare per chiarire questa situazione». (1270)

BASILE GIUSEPPE

«All'Assessore per i lavori pubblici, premesso che l'Ufficio del Genio Civile opere marittime di Palermo ha presentato nel marzo scorso, ai vari assessorati regionali di competenza, uno studio sull'attuazione globale dei porti turistici siciliani per l'utilizzo dei fondi di 333.000.000.000 previsti nel Piano P.O.P. Sicilia 94/95;

tenuto conto dello stato di abbandono e di degrado per la ridotta attività commerciale di alcuni porti della fascia meridionale della Sicilia, di per sé importanti per la loro posizione strategica nel bacino del Mediterraneo, in quanto dirimpettati di Stati extra europei in espansione commerciale, che si affacciano sul Mediterraneo;

considerato che alcuni di questi porti come

quelli della provincia di Agrigento, e precisamente Porto Empedocle, Licata e Sciacca, possono assumere, oltre a quella peschereccia, una destinazione d'uso a porto turistico con la creazione di insediamenti diportistici, tenuto conto dello sviluppo che ha registrato il diporto nautico, tant'è che è di questi giorni l'iscrizione al MED CRUISE (associazione dei porti crocieristi mediterranei) del porto di Catania, destinato così ad esercitare un rilevante ruolo in collegamento ad altre consistenti realtà accedendo ai cospicui flussi finanziari del progetto MEDA dell'Unione Europea;

per sapere quali iniziative il Governo della Regione abbia allo studio per attuare una concreta sinergia fra enti, per una nuova politica del mare che si muova in direzione:

a) della costituzione, con provvedimento legislativo, di un'autorità portuale che, al di fuori delle competenze delle capitanerie di porto, possa trasformare le potenzialità delle singole realtà in opere concrete, dando impulso alle iniziative degli operatori locali;

b) della promozione di un sistema di porti turistici che crei nuove strutture ricettive e contribuisca al recupero del litorale in tutta la fascia costiera interessata dal bacino del Mediterraneo e ritenuta strategica dalle varie compagnie di navigazione, le quali, per l'assenza di infrastrutture portuali adeguate che assicurino approdi funzionali, si vedono costrette a dirottare sul porto di Malta flussi di passeggeri di notevole consistenza molto interessati al patrimonio storico e archeologico delle zone di Agrigento e Selinunte;

c) della convocazione di una conferenza di servizi, entro il prossimo mese di settembre, tra i vari rappresentanti dei vari assessorati competenti per delega, le capitanerie di porto, i componenti della Commissione legislativa permanente "Ambiente e territorio", al fine di conoscere le risultanze dello studio effettuato dall'Ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo citato in premessa, per concordare provvedimenti legislativi per la costituzione delle singole autorità portuali, per acquisire studi di fattibilità ed interventi operativi al fine di mi-

gliorare l'attuale stato di degrado dei porti della fascia meridionale della Sicilia». (1276)

CIMINO

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate sono state inviate al Governo.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

PIRO, segretario:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che:

in data 30 luglio 1997 il motopeschereccio di Mazara del Vallo "Francesco Saverio" con undici marinai a bordo è stato proditoriamente attaccato, poche miglia a sud di Lampedusa, da una nave militare tunisina che, facendo uso delle armi, ha sequestrato il peschereccio ed il suo equipaggio, rimorchiandolo fino al porto di Sfax;

l'aggressione ingiustificata è l'ennesimo episodio di intolleranza che si perpetra ai danni della marineria siciliana da parte della marina militare tunisina;

posto che non è più tollerabile lo stato di crisi in cui versa il settore della pesca, gravato dall'insicurezza della navigazione nelle acque del Canale di Sicilia, dovuto alle incursioni piratesche della Marina militare tunisina,

impegna il Governo della Regione

a prendere opportune iniziative nei confronti del Governo nazionale affinché vengano poste in essere senza altro indugio tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'incolumità dei pescatori e la conseguenziale tutela di questo settore dell'economia;

a chiedere al Governo nazionale l'apertura di un'inchiesta nei confronti delle autorità militari italiane preposte alla tutela delle acque interna-

zionali del Canale di Sicilia, per verificare se in occasione di questa vicenda si siano verificati fatti omissivi o sottovalutazioni». (128)

COSTA - SANZARELLO - DRAGO - BASILE G.

PRESIDENTE. La mozione testé letta sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Comunicazione di ritiro di interrogazione

PRESIDENTE. Comunico che con nota del 4 agosto 1997 l'onorevole Navarra ha ritirato l'interrogazione n. 1257: «Valutazione del comportamento tenuto dal dirigente del CO.RE.CO. di Trapani».

L'Assemblea ne prende atto.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Discussione della «Modifica al regolamento di previdenza per i deputati» (Doc. n. 105)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al II punto dell'ordine del giorno: «Modifica al Regolamento di previdenza per i deputati» (Doc. 105). Quale relatore mi rimetto al testo della relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

PIRO, segretario:

«Articolo 12
Assegno straordinario

Il Consiglio di Presidenza, su proposta del

Collegio dei deputati Questori, può disporre, in via eccezionale, considerate anche le condizioni economiche del richiedente, la corresponsione di un assegno annuo a favore dei deputati cessati dal mandato e non ancora ammessi al godimento dell'assegno vitalizio, per i quali risulti provata la permanente inabilità al proficuo lavoro, secondo la procedura stabilita nel successivo articolo 13.

L'importo dell'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con l'assegno vitalizio e non può eccedere l'ammontare di quello minimo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

PIRO, segretario:

«Articolo 13
Accertamento dell'inabilità

L'accertamento della permanente inabilità a proficuo lavoro è compiuto da un Collegio medico composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati all'inizio della legislatura dal Presidente dell'Assemblea.

L'interessato può chiedere che un suo medico di fiducia sia ascoltato dal Collegio.

Il Collegio medico redige una relazione su ciascun caso sottoposto al suo esame e la trasmette al Collegio dei deputati Questori, il quale riferisce al Consiglio di Presidenza per la deliberazione di cui al precedente articolo 12.

Avverso la contraria deliberazione l'interessato può proporre, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, opposizione al Consiglio di Presidenza, il quale, prima di decidere in via definitiva, può deliberare nuovi accertamenti. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente

il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13 bis.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 13 bis
Norme transitorie

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13 entrano in vigore con effetto dal 1° agosto 1997. Alle istanze per la concessione dell'assegno vitalizio per inabilità, pendenti alla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del Regolamento di Previdenza per i Deputati».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'intero documento

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Ai sensi dell'articolo 121 ter del Regolamento interno, pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del documento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Discussione unificata delle mozioni numeri 124 e 127

PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine

del giorno: Discussione unificata delle mozioni n. 124: «Iniziativa per evitare la chiusura del "Goethe Institut" di Palermo», a firma degli onorevoli Granata, La Grua, Ricotta, Formica, Virzì, Stancanelli, Caputo, Catanoso Genoese, Scalia, e n. 127: «Iniziativa per evitare la chiusura del "Goethe Institut" di Palermo», a firma degli onorevoli Zanna, Martino, Piro e Di Martino.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, *segretario*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

considerata la costante presenza, nella storia della Sicilia della cultura e della vita tedesca, ed in una città, Palermo, dove riposano nel sonno eterno della morte i grandi imperatori di Svevia e dove Goethe ritrovò nel 1776 spontaneità e forma nuova del vivere;

considerato altresì, che a partire dalla fine del secondo dopoguerra, il "Goethe Institut" di Palermo, quale rappresentante ufficiale della cultura tedesca nella nostra Isola, ha testimoniato e vivificato, con le proprie qualificate iniziative nei più svariati settori, la secolare presenza tedesca in Sicilia, anche ai fini di una più ampia consapevolezza dei valori fondanti dell'Europa, che costituiscono inestimabile patrimonio comune di civiltà e di progresso;

ritenuto che l'abolizione del Consolato generale di Palermo, promossa dal Governo della Repubblica Federale Tedesca, ha fortemente ridotto l'incidenza, non soltanto culturale, ma anche economica e sociale della Germania in Sicilia, che resta pertanto affidata, oggi, unicamente, all'instancabile opera del "Goethe Institut", proprio in un momento, quale quello attuale, in cui la nostra Isola sta vivendo un intenso impegno collettivo di promozione sociale e di rinascita civile;

appreso con rammarico che il "Goethe Institut" di Palermo è stato incluso in un elenco ufficiale nel quale il Präsidium della sede centrale di Monaco di Baviera individuerà alcuni centri culturali da sopprimere, all'interno di un programma di ristrutturazione della rappresentanza culturale tedesca all'estero,

impegna il Governo della Regione

a promuovere urgentemente ogni azione utile e di informazione, intesa a garantire la prosecuzione delle attività benemerite e feconde del "Goethe Institut" di Palermo, la città di Federico II e di Goethe;

a far sì che venga interessato, unitamente al Präsidium della sede centrale del "Goethe Institut" di Monaco di Baviera, il Governo tedesco ed il Ministero degli Affari esteri della Repubblica Federale, al fine di assicurare la presenza della cultura tedesca nel capoluogo ed in Sicilia;

ad intervenire nei confronti del Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana perché sostenga adeguatamente in sede politica e diplomatica l'azione volta a scongiurare la cancellazione delle attività del "Goethe Institut" a Palermo e nell'Isola». (124)

GRANATA - LA GRUA - RICOTTA - FORMICA
VIRZÌ - STANCANELLI - CAPUTO
CATANOSO - SCALIA

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che si è recentemente appreso che il "Goethe Institut" di Palermo è stato incluso dal Präsidium della sede centrale di Monaco di Baviera in un elenco ufficiale dei centri culturali da sopprimere, per un programma di ristrutturazione dei 150 "Goethe" sparsi nel mondo, che tende a ridurre la presenza degli istituti nei Paesi dell'Europa occidentale ed ad aumentarli nei territori dell'Europa orientale;

considerato che il "Goethe Institut" di Palermo rappresenta per la città l'unico "baluardo", non soltanto culturale, ma anche economico e sociale della Germania e della cultura tedesca giacché la Repubblica Federale Tedesca ha abolito negli anni passati il Consolato generale di Palermo;

da sempre esiste un legame culturale tra la città di Palermo e la cultura tedesca ed in particolare ne esiste uno con il nome di Goethe, ospite per lunghi periodi della sua vita della città

e che in uno dei suoi soggiorni a Palazzo Butera definì Monte Pellegrino "il più bel promontorio del mondo";

contro la chiusura del "Goethe Institut" si sta mobilitando tutto il mondo della cultura palermitana ed il mondo accademico e che anche il Sindaco della città ha offerto la sua disponibilità per una sede dell'Istituto presso i locali dei cantieri culturali della Zisa per venire incontro agli oneri di affitto degli attuali locali, motivi per i quali esistono ampi margini e buone ragioni per una trattativa con la sede centrale di Monaco,

impegna il Governo della Regione

ad adoperarsi urgentemente per un incontro o una eventuale trattativa con il Präsidium della sede centrale del "Goethe Institut" di Monaco di Baviera insieme con qualche rappresentante del Governo tedesco e del Land della Baviera, per discutere della situazione dell'Istituto di Palermo e delle sue prospettive;

ad intervenire presso il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana perché sostenga in sede diplomatica un'azione volta ad evitare la soppressione del "Goethe Institut" di Palermo». (127)

ZANNA - MARTINO - PIRO - DI MARTINO

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Parlamento del Nord-Reno Westfalia, onorevole Schmidt, a seguito dell'interessamento della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, incontrerà in questi giorni i responsabili culturali della Repubblica Federale di Germania per garantire la continuità dell'attività del Goethe Institut a Palermo.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per preannunciare la presentazione sull'argomento di un ordine del giorno unitario a firma mia e dell'onorevole Granata.

Desidero, altresì, aggiungere soltanto poche parole per rimarcare l'importanza, già evidenziata da alcune prese di posizione, dal testo delle mozioni, dal testo dell'ordine del giorno, di questa importantissima istituzione culturale presente da più di trent'anni a Palermo per l'attività che ha svolto in tutti questi anni.

Una attività prestigiosa che ha visto la presenza ogni anno di 500-600 alunni i quali hanno studiato e approfondito la cultura tedesca.

Il Goethe Institut di Palermo si è distinto inoltre per le numerosissime manifestazioni culturali, che hanno fatto conoscere svariati autori tedeschi, costituendo un rapporto ormai insolubile tra la nostra Regione e la Germania.

Non è un caso che su questa ipotesi sciagurata - mi permetto dire - di chiusura del "Goethe Institut" di Palermo ci sia stata un'ampia mobilitazione sia istituzionale che del mondo della cultura, non ultimo, appunto, l'appello dei giorni scorsi di numerosi intellettuali palermitani i quali hanno richiamato l'attenzione sul futuro di questa importante istituzione.

Auspichiamo che l'approvazione delle mozioni ovvero, meglio ancora, l'approvazione dell'ordine del giorno di cui ho detto poc'anzi costituisca un'ulteriore sollecitazione affinché tutte le istituzioni siciliane, da questo Parlamento alla sua Presidenza, al Governo regionale svolgano un'azione volta ad impedire la chiusura dell'Istituto, considerato l'importantissimo ruolo che finora ha avuto nella nostra realtà.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Zanna e Granata l'ordine del giorno n. 106:

«Iniziativa per il Goethe Institut di Palermo»

«L'Assemblea Regionale Siciliana,

premesso che si è recentemente appreso che il "Goethe Institut" di Palermo è stato incluso dal Präsidium della sede centrale di Monaco di Baviera in un elenco ufficiale dei centri culturali da sopprimere, per un programma di ristrutturazione dei 150 "Goethe" sparsi nel mondo che tende a ridurre la presenza degli istituti nei paesi dell'Europa occidentale ed ad aumentarli nei territori dell'Europa orientale;

considerato che da più di trent'anni il "Goethe Institut" di Palermo, quale rappresentante ufficiale della cultura tedesca nella nostra Isola, ha testimoniato e vivificato, con le proprie qualificate iniziative nei più svariati settori la secolare presenza tedesca in Sicilia, anche ai fini di una più ampia consapevolezza dei valori fondanti dell'Europa, che costituiscono inestimabile patrimonio comune di civiltà e di progresso;

ritenuto che la recente abolizione del Consolato Generale di Palermo da parte della Repubblica Federale Tedesca ha ridotto l'incidenza, non solo culturale, ma anche economica e sociale della Germania in Sicilia, che resta pertanto affidata, oggi, unicamente, all'instancabile opera del "Goethe Institut", proprio in un momento, quale quello attuale, in cui la nostra isola sta vivendo un intenso impegno collettivo di promozione sociale e rinascita civile;

considerato che da sempre esiste un legame culturale tra la città di Palermo e la cultura tedesca, data la secolare presenza di questa in Sicilia, ed in particolare ne esiste uno con il nome di Goethe, ospite per lunghi periodi della sua vita della città di Palermo e della Sicilia e che in uno dei suoi soggiorni a Palazzo Butera definì Monte Pellegrino "il più bel promontorio del mondo";

contro la chiusura del "Goethe Institut" si sta mobilitando il mondo della cultura palermitana ed il mondo accademico e che anche il Sindaco di Palermo ha offerto la sua disponibilità per una sede dell'Istituto presso i locali dei "cantieri culturali della Zisa" per venire incontro agli oneri di affitto degli attuali locali, motivi per i quali esistono ampi margini e buone ragioni per un trattativa con la sede centrale di Monaco;

invita il Suo Presidente

a farsi interprete, nelle sedi istituzionali dovute e in tutti i modi e le forme possibili, del comune e unitario sentimento di tutto il Parlamento siciliano volto al mantenimento del "Goethe Institut" a Palermo, importantissima presenza culturale nella nostra regione;

impegna il Governo della Regione

ad adoperarsi urgentemente per un incontro con il Präsidium della sede centrale del "Goethe Institut" di Baviera, insieme ad un rappresentante del Governo Tedesco, del Ministero degli Affari esteri della Repubblica Federale e del Land della Baviera, per discutere della situazione dell'istituto di Palermo e delle sue prospettive;

ad intervenire sul Ministero degli esteri della Repubblica italiana perché sostenga adeguatamente ed in sede politica e diplomatica un'azione volta ad evitare la soppressione del "Goethe Institut" di Palermo,

ad altresì promuovere urgentemente ogni altra azione utile e concreta a garantire la prosecuzione delle attività benemerite e feconde del "Goethe Institut" di Palermo la città di Federico II e di Goethe». (106)

Onorevoli colleghi, porrò in votazione l'ordine del giorno testé letto essendo questo comprensivo delle due mozioni in discussione.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Pongo, pertanto, in votazione l'ordine del giorno n. 106.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Discussione del disegno di legge "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio" (nn. 456-122-373-379-393-411-431/A) (Seguito).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si procede con il seguito della discussione del disegno di legge "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio" (nn. 456-122-373-379-393-411-431/A), posto al numero 1 del IV punto dell'ordine del giorno.

Invito gli onorevoli componenti la III Commissione legislativa "Attività produttive" a prendere posto al banco delle commissioni.

Ricordo all'Assemblea che l'esame del disegno di legge era stato sospeso dopo l'approva-

zione del passaggio all'esame degli articoli nella seduta numero 111 del 30 luglio 1997.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

ALFANO, segretario f.f.:

«Articolo 1
Finalità

1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostruzione nell'interesse della Comunità regionale, nazionale e internazionale.

2. La presente legge disciplina la gestione del patrimonio faunistico e regola l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento anche a scopo amatoriale nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 1.1:

«Articolo 1 - "Della stagione venatoria 1997/98":

1. Limitatamente alla stagione venatoria 1997/98, l'applicazione degli art. 18, 19, 27 comma 1, 28 e 58 della legge regionale 30 marzo 1981 n. 37 è sospesa.

2. Con proprio decreto da emanarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica e le Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, suddivide il territorio regionale in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) coincidenti con i territori delle Province regionali, nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Hanno diritto all'accesso in un solo ambito territoriale di caccia esclusivamente i cacciatori

nati o residenti in un comune ricadente nello A.T.C., o che siano proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'A.T.C.

4. Il tesserino regionale di cui all'art. 25 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, dovrà contenere anche l'indicazione dell'unico A.T.C. prescelto dai cacciatori aventi diritto ai sensi del precedente comma, nonché le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 14, comma 16, della legge 11 febbraio 1992, n. 152».

Emendamento 1.2.:

«Art. 1/bis - "Del calendario venatorio":

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana, in base al parere previsto dall'art. 18, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il calendario venatorio per la stagione 1997/98 nel rispetto dei periodi fissati al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/92 e per le specie ivi indicate il cui status e consistenza della popolazione sul territorio regionale siano tali da consentire il prelievo venatorio.

2. La stagione venatoria 1997/98 è regolamentata secondo le norme stabilite dalla legge regionale 30 marzo 1981 n. 37 purché non risultino contrasti con le sopravvenute normative nazionali ed internazionali, recepite dal Governo italiano, in materia di caccia e tutela della fauna. Trovano immediata applicazione, in particolare gli art. 21, 30 e 31 della legge n. 157/92».

Pongo in votazione l'emendamento 1.1.
Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro, pertanto, precluso l'emendamento 1.2.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 1.4:

«Al comma 2 sopprimere le parole "anche a fini sportivi"»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 1.3:

«Al comma 2 sopprimere la frase "... e delle attività di allevamento a scopo amatoriale"».

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato, e con il quale si sopprime l'inciso "anche a fini sportivi", crediamo sia un adeguamento alla realtà di oggi. Vero è che questa dizione era contenuta nella legge 37 che risale al 1981, cioè a sedici anni addietro, ma credo che oggi non abbia più alcuna ragione di essere (ammesso che ne avesse avuta una per essere inclusa in quella legge) in quanto non mi è chiaro quali siano i fini sportivi ulteriori individuati da questa legge se non quelli già connessi, e intimamente connessi, all'attività di caccia e all'attività cinologica.

L'attività di caccia, non essendo collegata a un bisogno di approvvigionamento e non essendo collegata ad altri motivi che non siano quelli ludici, così come definiti anche dal Presidente della Commissione, è chiaramente ricompresa tra le attività sportive.

L'attività cinologica, poi, non vedo come possa essere compresa tra le finalità sportive, tranne che non si allarghi il concetto di sport anche agli sport praticati dagli animali. Non vedo come possa essere collegata l'attività sportiva dell'uomo a quella del cane; la corsa dei cani, un'altra attività cinologica, certamente non può essere qualificata come attività sportiva.

Non casca il mondo, però mi pare che ai fini della pulizia della legge e dei contenuti della stessa, la soppressione di quest'inciso sicuramente non arreca alcun danno; sicuramente, dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista dei contenuti rende maggiore pulizia alla legge stessa, anche perché - ripeto - non si comprende per nulla quali siano gli ulteriori fini sportivi che non siano già quelli connessi all'esercizio della caccia stessa.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, desidero cogliere l'occasione offertami da quest'emendamento per dichiarare subito che (non so se dire purtroppo o meno) ci saranno numerosi emendamenti simili a questo con i quali, a nostro modesto giudizio, intendiamo migliorare e limare questa legge.

Dunque, spesso saremo costretti ad intervenire su questioni che potrebbero sembrare di secondaria importanza ma che hanno dietro un ragionamento e una filosofia di approccio alla materia forse leggermente diversi rispetto a quelli espressi dal disegno di legge.

Per questa ragione, anche se può sembrare inutile abrogare quelle semplici parole, ciò non è vero in quanto esse attengono al merito della questione.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.4.

CRISAFULLI. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio nominale.

Votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 1.4

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 1.4.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde, chi vota no preme il pulsante rosso, chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Partecipano alla votazione: Alfano, Basile, Filadelfio, Beninati, Briguglio, Bufardecì, Canino, Cuffaro, Cristaldi, Croce, D'Andrea, D'Aquino, Formica, Grippaldi, La Grua, Lo Giudice, Lo Monte, Pignataro, Piro, Sanzarello, Scalia, Speciale, Stancanelli, Sudano.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti	24
Votanti	23

L'Assemblea non è in numero legale.

La seduta è sospesa e riprenderà fra un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 11.52,
è ripresa alle ore 13.08)*

La seduta è ripresa.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Vicari e Catania hanno chiesto congedo per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Pongo in votazione l'emendamento 1.4.

CRISAFULLI. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio nominale.

Votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 1.4

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 1.4.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde, chi vota no preme il pulsante rosso, chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Partecipano alla votazione: Alfano, Aulicino, Barbagallo Salvino, Barone, Basile Filadelfio, Beninati, Briguglio, Bufardeci, Burgaretta Aparo, Canino, Caputo, Cimino, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Andrea, D'Aquino, Formica, Granata, Grippaldi, La Grua, Leanza, Leontini, Lo Giudice, Provenzano, Sanzarello, Scalia, Scoma, Stancanelli, Sudano, Tricoli, Virzì.

Sono in congedo: Catania e Vicari.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti	39
Votanti	32

L'Assemblea non è in numero legale, pertanto la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 17.00.

*(La seduta, sospesa alle ore 13.11,
è ripresa alle ore 17.50)*

La seduta è ripresa.

Pongo in votazione l'emendamento 1.4. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 1.3, a firma dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, non riesco a capire come il Governo e la Commissione esprimano un giudizio prima dell'illustrazione dell'emendamento. Trattando la legge sulla caccia, noi ci preoccupiamo dell'allevamento anche a scopo amatoriale; amatoriale significa avere evidentemente amore per gli animali e, dunque, com'è immaginabile che ci possa essere amore verso gli animali se poi si usano a scopo venatorio? Sarebbe una caccia, a dir poco, crudele! Siamo dinnanzi ad una forma di crudeltà degli uomini nei confronti degli animali. Ritengo, pertanto, sia opportuno da parte del Governo e della Commissione rivedere la propria posizione e far sì che questa crudeltà cessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.3. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 2
Fauna selvatica

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in:

a) specie particolarmente protette;

b) specie che possono costituire oggetto di attività venatorie.

3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresì protette le specie elencate all'allegato IV, lettera A, della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

4. L'attività venatoria è consentita per le specie di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Le norme della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 11, istituisce un Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (*allectoris graeca whitakeri*). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 2.7:

«Al comma 2 dopo la parola "protette" della lettera a) aggiungere le seguenti:

b) specie protette;

c) specie che possono costituire oggetto di caccia qualora sia stata accertata l'adeguata consistenza numerica».

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 2.10:

«Le lettere a) e b) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

a) specie particolarmente protette;

b) specie protette;

c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria qualora sia stata accertata l'adeguata consistenza numerica»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 2.16:

«Al comma 2 tra le specie distinte aggiungere "a 1) specie protette»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 2.6:

«Al comma 2 sopprimere l'intera lettera b»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 2.1:

«Aggiungere: "Sono particolarmente protette tutte le specie che le direttive comunitarie, le convenzioni internazionali, le leggi della Repubblica italiana e i decreti regionali indicano come minacciate di estinzione"».

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 2.11:

Al comma 3, alla fine aggiungere "nonché di tutte le convenzioni e direttive comunitarie ratificate dallo Stato";

emendamento 2.12:

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale”;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 2.17:

Il comma 4 è così sostituito: “L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 2.5.

Al comma 4 alla fine aggiungere “purché viventi nel territorio della regione ai sensi del precedente comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge”;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 2.14:

Al comma 4 alla fine aggiungere “purché viventi nel territorio della regione ai sensi del precedente comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge”;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 2.4:

Al comma 4 aggiungere le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 2.13:

Al comma 4 aggiungere le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 2.2:

Al comma 4 aggiungere le parole “è altresì consentita per la lepre appenninica (*lepus corsicanus*)”;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 2.8:

«Al comma 4 sostituire le parole “legge 11.2.92 n. 157” *con le parole* “presente legge”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 2.15:

«4. bis

L'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con la prioritaria esigenza di tutela della fauna e purché non arrechi danno alle produzioni agroforestali e all'ecosistema»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 2.18:

«Comma 4 bis: “Non è consentita l'attività venatoria in tutto il territorio regionale, per un periodo di anni 5 dalla entrata in vigore della presente legge, alla Coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*)»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 2.3:

«Le norme della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole e precisamente al ratto nero (*rattus rattus*), al surmolotto (*rattus norvegicus*), al topolino delle case (*mus domesticus*), al topo selvatico (*apedemus sylvaticus*), arvicola di Savi (*microtus savi*)»;

– dall'onorevole Zanna:

emendamento 2.19:

«Al comma 5 sostituire le parole da “ai ratti...” *fino a* “... alle arvicole” *con le seguenti:* “al ratto nero (*rattus rattus*), surmolotto (*rattus norvegicus*), topolino delle case (*mus domesticus*) topo selvatico (*apedemus sylvaticus*) arvicola di Savi (*microtus savi*)”»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 2.9:

«Il comma 6 è soppresso»

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame riveste particolare importanza. Infatti, a parte le indicazioni di carattere generale contenute nell'articolo 1, in qualche modo esso rappresenta la vera e propria vetrina dei contenuti di questa legge, dal momento che nell'articolo vengono individuate le specie protette e quelle per le quali è consentito l'esercizio venatorio.

In esso, altresì vengono richiamate espressamente, e dunque se ne prevede esplicitamente e formalmente l'applicazione, le direttive comunitarie. In realtà non ce ne sarebbe bisogno, come chiarito abbondantemente, dal momento che le direttive comunitarie che contengono la clausola dell'immediata applicazione negli Stati membri sono subito operative e la legge n. 157 - è stato più volte chiarito anche da una sentenza della Corte costituzionale - nei suoi principi e nei suoi punti cardine costituisce il limite invalicabile anche per le regioni a statuto speciale, compresa quindi la Sicilia; proprio per questo credo vada sottolineato come l'articolo 2 contenga evidenti contraddizioni. Ad esempio, noi riteniamo che non sia opportuno fare riferimento soltanto all'articolo 18 della legge 157, dal momento che esso è un articolo di per sé dinamico, che rinvia a decreti da emanarsi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (cosa che nei fatti è avvenuta); dunque, se dovesse rimanere l'indicazione del riferimento statico all'articolo 18, il disegno di legge andrebbe già fuori dalle previsioni, peraltro obbligatorie, della legge 157 ed incorrerebbe già solo per questo in un possibile problema di natura costituzionale.

Non comprendiamo perché sia stata fatta la scelta di diminuire la portata della legge 37, la quale, pur essendo stata varata nel 1981, dunque molti anni addietro, presentava un contenuto di sensibilità molto più elevato rispetto a questa legge che ci accingiamo a varare alle soglie del 2000. Ad esempio, la legge 37/81 espressamente distingue le specie animali in specie particolarmente protette, specie protette e specie per le quali era consentita l'attività venatoria.

Devo dire che la legge dell'81 era molto più

in linea non solo rispetto alla sensibilità che, nel frattempo, è maturata, ma era anche molto più in linea con i dettami delle disposizioni europee e della legge 157 di quanto, invece, non lo sia questa norma, la quale peraltro non riproduce alcuni elementi della legge nazionale che noi invece giudichiamo essenziali.

Credo che qui si ponga un problema di carattere generale, che vale per quest'articolo 2 soprattutto perché - ripeto - è l'articolo "vetrina" della legge, ma vale per tutti gli altri contenuti nella legge.

Qui va chiarito una volta per tutte - ed in questo chiedo l'ausilio del dibattito d'Aula, della Commissione e anche del Governo - che senso intendiamo dare alla legge n. 157/92. Infatti, in alcuni punti viene espressamente richiamata, in altri non viene richiamata per niente, in altri ancora si deroga ad essa senza, tuttavia, un disegno - a me pare - sufficientemente chiaro. Ad esempio - e lo vedremo più avanti per quanto riguarda i divieti - vengono elencati alcuni divieti che sono già contenuti nella legge 157, non ne vengono elencati altri che, invece, vi sono contenuti, e se ne aggiungono altri ancora non previsti nella 157.

Sul piano della interpretazione della norma, mi pongo il problema di cosa effettivamente voglia dire o avesse voluto dire il legislatore regionale quando ha impostato la norma in questo modo.

La stessa questione si pone per quest'articolo 2 con riferimento alle direttive comunitarie, le quali, anche qui, vanno colte nella loro dinamicità e non certamente nella loro staticità, e si pone anche per l'articolo 18 della legge 157. Ritengo, dunque, opportuno che si svolga preliminarmente un chiarimento di fondo; diversamente, onorevole presidente della Commissione, tale questione ce la trascineremo per tutto il corso dell'esame del disegno di legge.

Chiedo, quindi, che ci sia un chiarimento preliminare e di fondo sul significato da attribuire a questo modo di fare riferimento alla legislazione nazionale e alle normative comunitarie. Se ciò non verrà chiarito ci ritroveremo a fare discussioni interminabili su cosa deve essere applicato, cosa non deve essere applicato, cosa si ritiene già applicabile e cosa invece non si ritiene applicabile.

Pensiamo, inoltre, che debbano essere apportate alcune modifiche al testo citato dalla Commissione e a tale proposito abbiamo presentato alcuni emendamenti. Ad esempio, ne abbiamo presentato uno che ripristina la dizione contenuta nella legge n. 37/81, che riteniamo assolutamente adeguata, e che fa una tripartizione tra specie particolarmente protette, specie protette e specie cacciabili.

Riteniamo che sia necessario fare riferimento alla dinamicità della norma e non cogliere la norma nella sua staticità. Riteniamo, altresì, che debba essere modificato il comma 4 dell'articolo 2 perché successivamente ci sarà un problema molto grosso con l'elencazione delle specie cacciabili contenute nell'articolo 18, alla luce soprattutto dell'intervenuto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fra le specie protette ne ha incluso alcune che noi, invece, con un emendamento presentato dal Presidente della Commissione, includiamo ancora tra quelle cacciabili. Ciò, evidentemente, non è possibile, onorevole Assessore; infatti lei sa bene che in materia di specie protette la Regione non ha potere di autonomia. Ci sono sentenze della Corte Costituzionale, l'ultima del 1996, che hanno chiarito una volta per tutte questo aspetto: cioè che per le specie protette non esiste una potestà autonoma in alcuna delle regioni, neanche in quelle a statuto speciale.

Riteniamo, pertanto, che quest'articolo debba essere modificato in alcuni suoi punti e soprattutto in quelli che ho testé enunciato.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di non esagerare nel sostenere che quest'articolo è uno dei più importanti del disegno di legge al nostro esame.

Infatti esso – come diceva poc' anzi l'onorevole Piro – sostanzialmente pone la griglia base di quello che deve essere, di quello che è l'intero disegno di legge. Molti dei passaggi di questo articolo, dei commi, dei riferimenti in esso contenuti hanno un'inevitabile ricaduta in molte altre parti della legge; è un articolo fondamentale del disegno di legge.

Io credo sia necessario – mi rivolgo soprattutto al Presidente della Commissione – che noi, su alcuni punti dell'articolo 2 al nostro esame che ora solleverò, si riesca a capire qual è l'approccio, l'indicazione e l'indirizzo che si vuole prendere; qual è lo spirito che vuole muovere, partendo da questo articolo, i lavori di quest'Aula. Molto dipenderà, infatti, per quanto ci riguarda, da come noi impostiamo, emendiamo e correggiamo questo articolo, per capire quanto poi lavoreremo in seguito affrontando altre parti della legge. Anche perché l'impostazione che si vuole dare, facendo dei richiami alla legge 157/92, mi sembra che da un lato cerchi di riprendere contenuti, divieti ed impostazioni di quella legge (per esempio, al terzo comma), dall'altro lato, invece, anticipi (come abbiamo verificato e verificheremo nel corso dell'esame del disegno di legge) eccezioni eccessive, deroghe e proroghe rispetto alle previsioni della legge quadro nazionale n. 157/92.

Conseguentemente, quello che noi stabiliremo e sceglieremo di fare, di impostare e di indicare in questo articolo condizionerà inevitabilmente il lavoro futuro per tanti altri articoli della legge, e soprattutto condizionerà i tempi di discussione e di analisi di buona parte di questa legge.

Ritengo, inoltre, che ci siano non poche imprecisioni contenute in questo disegno di legge. Ad esempio, rispetto all'impostazione della legge nazionale, mi sembra riduttiva la suddivisione soltanto in due categorie degli animali presenti nel nostro territorio: quella delle specie particolarmente protette e quella delle specie che possono essere oggetto di attività venatoria. Ed ancora: il comma 4, il quale prevede un generico richiamo all'articolo 18 della legge 157/92. Pertanto, visto che con un emendamento presentato dalla Commissione si intendono elencare – ritengo opportunamente e giustamente – le specie cacciabili in Sicilia, mantenerlo nella sua attuale formulazione, alla luce dell'emendamento presentato all'articolo 18, mi sembra un modo non corretto di scrivere quell'articolo.

Volendo entrare più nel merito dell'articolo, anticipo già che sono favorevole all'elencazione delle specie cacciabili, ma inevitabilmente, nel momento in cui le elenchiamo, dobbiamo farlo

in maniera precisa, perché gli animali hanno un nome ed un cognome; parimenti, ritengo inoltre opportuno elencare le specie non cacciabili ancorché non menzionate nel disegno di legge al nostro esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oltre al chiarimento di fondo poc'anzi sollecitato dall'onorevole Piro, desidererei avere ragguagli - lo avevo rilevato già nel corso della discussione generale - su che cos'è, quali funzioni svolge, da chi è composto il Centro pubblico di smistamento e di riproduzione della fauna selvatica, istituito con il comma 6 dell'articolo 2.

Sembrirebbe che esso abbia degli scopi interessanti, nobili, tuttavia, al di là del fatto che viene istituito con apposito decreto - se non ricordo male - dell'Assessore per l'agricoltura, non viene specificato da chi è composto, quali sono i soggetti da coinvolgere, quali sono i reali compiti che esso dovrebbe svolgere.

Desidero aggiungere, altresì, che non sono contrario, ma mi convince soltanto in parte la specificazione (successivamente approfondirò meglio la questione quando verrà in discussione un mio emendamento in proposito) che questo Centro viene istituito con lo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate con particolare riferimento alla coturnice siciliana, la quale notoriamente - l'ho ricordato anch'io durante il mio intervento nella discussione generale - sta subendo in questi ultimi anni una pesante caccia; ci siamo ridotti ad avere soltanto 1.500 coturnici siciliane (presenti solo nella nostra regione; non a caso ha questo nome questa sottospecie della coturnice). Mi chiedo perché si preferisca soltanto specificare tale particolarità, che la coturnice ha, e che però non può avere in questi termini, ma soltanto se ritorneremo a discuterne seriamente. Infatti, se vogliamo discutere seriamente, non dobbiamo dimenticare che la coturnice è compresa in un elenco di 175 specie europee che sono state indicate in una direttiva della Comunità europea come specie da proteggere nel modo più assoluto e categorico.

La Comunità europea ci dice che, quando si parla di salvaguardia e tutela di una specie animale, bisogna non soltanto non cacciarla, ma è necessario difendere il suo habitat affinché possa riprodursi.

Se l'intento è - e ho concluso - che questo Centro pubblico di smistamento e riproduzione debba finalmente porsi, per conto della Regione, l'obiettivo di attuare piani di intervento, di tutela e di sostegno per alcune specie in grosso pericolo di sopravvivenza nella nostra regione, credo che sia limitativo pensare soltanto alla coturnice. Ci sono, infatti, altre specie, anche più importanti della coturnice che hanno molte più difficoltà: ad esempio l'aquila del Bonelli (in Sicilia pare che ci siano soltanto quattro coppie) o l'avvoltoio capovaccaio, di cui pare esista in Sicilia soltanto una coppia. Se, dunque, l'obiettivo del Centro è quello del sostegno, della tutela, della salvaguardia di alcune specie particolarmente in pericolo a causa dell'attività dell'uomo, non riconducibile solamente all'esercizio venatorio ma, più in generale, ad una presenza, in alcuni casi oppressiva, che ha snaturato alcune parti del nostro territorio, allora ben venga questo Centro. Dovremmo, forse, meglio specificare, però non delegiamolo, non particolarizziamolo soltanto ad una specie; poniamoci piuttosto l'obiettivo di un piano di intervento per più realtà, per più specie fortemente in pericolo nella nostra regione.

Concludendo, onorevoli colleghi, credo che noi dovremmo esaminare attentamente questo articolo poiché è un articolo fondamentale del disegno di legge; credo, altresì, che poiché esso avrà delle ricadute su buona parte del disegno di legge, dobbiamo guardarlo a specchio con tutti gli altri articoli che saranno inevitabilmente richiamati nel momento in cui determineremo alcune scelte votando l'articolo 2.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che sull'articolo 2 ci sia una sorta di accademia, considerando che i rilievi mossi dai colleghi Piro e Zanna, e da coloro che hanno presentato emendamenti all'articolo, sono sostanzialmente un impegno di eleganza.

Quando l'onorevole Piro faceva richiamo alla legge n. 37, al di là di un fatto di nostalgia comprensibile – io apprezzo che ogni tanto egli faccia qualche rievocazione di impegni di precedenti legislature – dobbiamo considerare che la legge 37 al comma 1 dell'articolo 2 recitava che, in aderenza ai criteri della legge n. 968/1977, la fauna selvatica veniva suddivisa in specie particolarmente protette, specie protette e specie che possono costituire oggetto di attività venatoria. Nella 37 dunque c'è un richiamo alla legge-quadro nazionale n. 968/1977; essa quindi, viveva sotto l'egida di quella norma generale. Il disegno di legge al nostro esame, che speriamo diventi presto legge e che null'altro è se non la mediazione di sette – otto disegni più o meno estesi e più o meno empirici, pervenuti in Commissione, vive nell'ambito della legge n. 157, che certamente non sovrverte. Su questo penso che i colleghi Zanna e Piro siano d'accordo.

Nulla, infatti, c'è nel disegno di legge al nostro esame che sia in contrasto o si ponga in condizioni antitetiche con le direttive generali della legge n. 157.

L'unico punto, signor Presidente, su cui convergo con i rilievi mossi dal collega Piro (per quanto riguarda i rilievi di Zanna credo sia il Governo a dovere puntualizzare qualcosa in merito al Centro, perché per ciò che attiene alla elencazione "indicizzata" delle specie cacciabili che abbiamo omesso volutamente nell'articolo di comparto, abbiamo ottenuto un consenso, a quanto mi è sembrato di capire), è la questione della dinamicità di queste leggi. Se noi consideriamo, collega Piro, che la legge n. 968 è del 1977 e la nostra attuale normativa è alla luce delle direttive comunitarie, sostanzialmente la legge sulla caccia sarà sempre una norma dinamicamente ancorata a quelle che saranno le direttive comunitarie alle quali riteniamo di esserci ispirati, l'ultima delle quali la 92/43 del 21 maggio 1992, la precedente del '79, e che fanno da sponda a questo nostro disegno di legge.

Sostanzialmente non avremmo alcuna difficoltà a dire che gli emendamenti prospettati in ordine alla classificazione tra specie particolarmente protette, specie protette e specie che possono costituire oggetto di attività venatoria costituiscono una questione di eleganza, collega Piro. Infatti, quando diciamo nel disegno di

legge che la demarcazione della fauna avviene tra specie particolarmente protette, nel "particolarmente protette" enucleiamo la specie protetta; cioè noi non abbiamo fatto altro, risparmiando tipograficamente, che fondere le lettere a) e b) della vecchia legge n. 37 in "specie particolarmente protette", anche in base a quel principio di ordine regolamentare europeo che prima o poi tutti, anche i cacciatori, si sono convinti di dover ossequiare; se è vero – come è vero – che nessuna specie cacciabile oggi viene portata dalla normativa nazionale e regionale che non sia in perfetta aderenza di riguardo ambientalistico e faunistico con la direttiva europea.

Dunque, teoricamente non ho alcuna difficoltà a dare parere favorevole a che l'emendamento 2.7 riporti la dizione "protette, particolarmente protette e specie che possono costituire oggetto di caccia qualora ne sia accertata l'adeguata consistenza". Ripeto, per me il problema è semplicemente di stile perché, avendo il disegno di legge parlato di "specie particolarmente protette", in esse enuclea quelle protette, ed entrambe queste classificazioni riportano i principi normativi e regolamentari generali ai quali – credo – il disegno si voglia ispirare.

Per quanto concerne il rilievo dell'onorevole Zanna circa le difficoltà di inquadrare sul piano operativo ed esecutivo della norma il Centro pubblico di smaltimento e di riproduzione della fauna selvatica, io ritengo che il Governo, meglio della Commissione essendogli stata data delega in fase esecutiva, possa dare ulteriori chiarimenti.

Per concludere, signor Presidente, io credo che questa norma abbia veramente il carattere della dinamicità e nulla esclude che si possa, così come l'onorevole Piro giustamente sottolineava, dare alla caccia la cadenza dei tempi. La caccia, infatti, per l'ispirazione che ha questo disegno di legge, cioè di sostanziale impianto ambientalistico, sportivo e di attività ludica che possa interessare larga fascia della popolazione che intende vivere all'aria aperta ed espletare quelle attività lecite consentite, non è un fatto di stasi normativa perché potrà sicuramente, anche nel corso di questa legislatura e nelle successive, doversi ancorare ai principi del riguardo dell'ambiente, pertanto, classificarle oggi in due o in tre categorie

poco importa, in quanto queste categorie sicuramente saranno oggetto di ulteriori modifiche in un prossimo futuro.

MORINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'importanza dell'articolo 2 mi richiamo agli interventi svolti in precedenza dagli oratori che mi hanno preceduto. Certamente stride, guardando l'articolato, che tra le direttive CEE richiamate dalla legge 157/92, non figurino nel testo del disegno di legge la numero 409/79, la 411/85, la 244/91 e la legge nazionale numero 812 del 1978; l'unico richiamo presente è alla direttiva comunitaria numero 43 del 1992.

Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento che all'articolo 2, comma 3, aggiunge: "sono particolarmente protette tutte le specie che le direttive comunitarie, le convenzioni internazionali, le leggi della Repubblica italiana e i decreti regionali indicano come minacciate di estinzione".

Signor Presidente della Commissione, non è per mera questione di eleganza che noi vorremmo che nel testo - e mi rivolgo anche al Governo - fossero specificate queste cose; non è pleonastico, tanto è vero che la legge numero 157 cita quelle direttive che nel testo del disegno di legge non sono però presenti.

Il Gruppo di Rifondazione comunista ha presentato, altresì, insieme con altri gruppi, un altro emendamento al comma 4 dell'articolo 2 con il quale si intende stabilire che le specie cacciabili debbono essere presenti nel territorio della regione.

Nel testo del disegno di legge abbiamo rilevato un'altra dimenticanza: fra le specie cacciabili, la 157 non contempla la lepre appenninica (*Lepus corsicanus*), pertanto, i cacciatori che dovessero uccidere una lepre appenninica potrebbero essere passibili di sanzione. Per questo chiediamo che venga inserita la lepre appenninica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.7 a firma dell'onorevole Di Martino. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, il Governo non ha niente in contrario, ma l'argomento testé esposto viene affrontato nell'articolo 17, dunque, questo emendamento è inutile. Sono d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole Piro, ma ciò che ha detto l'onorevole Morinello è già previsto all'articolo 17. Onorevoli colleghi, se avremo una visione organica della legge probabilmente riusciremo a vararla, ma se andiamo avanti a colpi di emendamenti stravolgeremo l'organicità di quello che si era tentato di fare in Commissione. Pertanto, il parere del Governo su questo emendamento è contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento 2.10, a firma dell'onorevole Piro.

Si passa all'emendamento 2.16, a firma degli onorevoli Zanna e Capodicasa.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, ritengo che se dovesse essere accolto il punto di vista dell'assessore Cuffaro, non ci sarebbe motivo di analizzare la legge; se tutto quello che è scritto nell'articolo 2 è comunque contenuto negli articoli successivi potevamo fare a meno di scriverlo.

Tuttavia, se l'articolo 2 è stato scritto, immagino che la Commissione ed il Governo abbiano ritenuto avesse una sua funzione ed utilità. Se si ritiene che l'articolo 2, così come è scritto, non corrisponda esattamente alle finalità che esso intende perseguire, le risposte possibili sono due: la prima è quella che lei ha dato sostenendo che comunque le questioni poste sono contenute in

altri punti della legge; l'altra è quella di dire che non si è d'accordo nel merito.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, cioè che le questioni poste sono contenute in altri punti della legge, io non ho capito dove siano contenute. È una mia mancanza, per carità, per cui vorrei essere messo sulla buona strada e vorrei che qualcuno mi indicasse esattamente in quale punto della legge sono specificate le questioni che noi crediamo, invece, debbano essere specificate all'articolo 2.

Poiché a me pare che questi punti in esso non siano contenuti, mi sembra di potere rilevare un atteggiamento contrario in riferimento a due questioni, e non tanto a proposito della subelencazione, onorevole Grippaldi, tra specie protette e specie particolarmente protette.

Ho ascoltato attentamente il suo argomentare e devo dire che, in effetti, non si pone una questione di grande rilevanza nella specificazione ulteriore tra specie particolarmente protette e specie protette, la quale comunque, secondo me, ha una sua funzione. Infatti, le specie particolarmente protette sono comunque quelle così individuate dalla Comunità internazionale e dalla legge nazionale, mentre le specie protette possono diventarlo con un atto unilaterale, addirittura della Regione siciliana. Conseguentemente la distinzione tra specie particolarmente protette e specie protette non è priva di senso, perché, paradossalmente, se dovessimo lasciare solo le specie particolarmente protette, se noi volessimo proteggere, per qualche ragione, una particolare specie animale, se questa non è specificata nella direttiva della Comunità europea...

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Avevo dato la mia disponibilità.

PIRO. Appunto, onorevole Grippaldi, e poiché ho ascoltato bene quello che lei ha detto, volevo proprio fare questo rilievo. Per carità, non è una questione di grande rilevanza, però ha una sua logica, una sua funzione ed una sua razionalità, che peraltro non contrasta, anzi.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. D'accordo su tutti i punti di vista.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in

votazione l'emendamento 2.16. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 2.6 a firma dell'onorevole Di Martino.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, intervengo perché sono contrario alla soppressione della lettera b) del comma 2 e con l'onorevole Piro, cercando di superare quella piccola incomprensione, volevamo presentare un subemendamento sostitutivo dell'emendamento dell'onorevole Di Martino che recuperasse la specificità che aveva trovato il consenso del Presidente della Commissione; in sostanza, aggiungendo al punto b) del comma 2 una parte che era contenuta nell'emendamento a firma dell'onorevole Piro che è stato dichiarato precluso qualche minuto addietro.

PRESIDENTE. Onorevole Zanna, non si è posto rimedio approvando l'emendamento a sua firma?

ZANNA. In parte, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro, Mele e Zanna il seguente subemendamento 2.6.1 interamente sostitutivo dell'emendamento 2.6 dell'onorevole Di Martino:

«b) specie che possono costituire oggetto di

attività venatoria qualora ne sia accertata l'adeguata consistenza numerica».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 2.1 a firma degli onorevoli Morinello ed altri.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. È pleonastico.

MORINELLO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINELLO. Signor Presidente, assessore Cuffaro, l'emendamento non è pleonastico perché il richiamo presente all'articolo 2 si riferisce genericamente alle specie previste all'articolo 18 della legge 157. Anche alla luce delle considerazioni svolte poc' anzi dall'onorevole Piro, se fosse pleonastico perché non dovremmo accoglierlo? Perché il Governo dovrebbe dire di no? Invito pertanto il Governo ad accogliere l'emendamento.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, non sono intervenuto sugli emendamenti da me presentati ma desidero intervenire sull'emendamento 2.1 dell'onorevole Morinello, perché ritengo che approvando questo emendamento, proposto dai colleghi di Rifondazione comunista, noi facciamo ciò che una volta si chiamava "una scelta di ci-

viltà", in quanto stabiliamo chiaramente che vogliamo difendere la fauna, vogliamo difendere gli animali selvatici, in particolare tutte le specie animali che sono minacciate di estinzione. Qui, in fondo, si dà anche un potere all'Esecutivo; cioè se l'Esecutivo si dovesse accorgere che una qualche specie è in pericolo di estinzione, può adottare dei provvedimenti che reputa necessari per evitare ciò. Questo pericolo esiste non soltanto per gli animali selvatici in quanto, ahinoi! abbiamo anche minacce di estinzione per animali domestici, come per esempio i somari, che sono oggettivamente in estinzione nella specie animale, ma non lo sono affatto nel genere umano, anzi vanno sempre più ad aumentare!

PRESIDENTE. Onorevole Morinello, l'emendamento è apprezzabile, tuttavia è molto generico e crea qualche problema. Infatti, fino a quando ci si riferisce alle direttive comunitarie, non si lede l'autonomia della Regione, né si inserisce una variabile molto generica; quando però, si fa riferimento alle convenzioni internazionali, diventa difficile capire quale può essere il terreno di applicabilità.

"Le convenzioni internazionali" è una dizione molto generica e poi non si capisce tra chi. E poi: "che le leggi della Repubblica italiana e i decreti regionali indicano come minacciate di estinzione"; non ho motivi per giudicare improponibile l'emendamento, tuttavia mi permetto di fare osservare che, in fin dei conti, è una autolimitazione dei nostri poteri autonomistici e credo che lei, onorevole Morinello, da questo punto di vista possa convenire con me.

Se volesse meglio precisare, gliene sarei grato.

MORINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINELLO. Signor Presidente, non mi sembra che l'emendamento costituisca una menomazione dell'autonomia della Regione; infatti le convenzioni internazionali di cui parla l'emendamento sono chiaramente quelle recepite nell'Ordinamento italiano e che sono quindi fatte proprie dalla Regione siciliana. Si fa inoltre riferimento ai decreti regionali, esaltando anzi la potestà normativa della Regione. Ap-

prezzo la sua osservazione, signor Presidente, tuttavia ritengo, come sottolineava poc' anzi l'onorevole Di Martino, che oggi l'Assemblea regionale è chiamata a fare una scelta di fondo perché le specie minacciate di estinzione, comunque tutelate e comunque regolamentate da organismi nazionali e sovranazionali, devono essere assolutamente salvaguardate. Pertanto, per la natura pleonastica di questo emendamento, invito il Governo ad accoglierlo.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, mi permetto di intervenire perché ho letto non solo l'emendamento dell'onorevole Morinello, ma i due successivi presentati dall'onorevole Piro, i quali mi sembrano più puntuali rispetto al tema sollevato.

Vorrei aggiungere alle sue osservazioni testé svolte a proposito di questo emendamento che in merito all'autonomia regionale in materia di caccia e di possibilità di cacciare animali migratori non abbiamo quella rigidità che lei ci ha attribuito in maniera autorevole, perché ritengo che in questo caso noi non facciamo parte né di una comunità isolata né isolana (forse, il termine "isolata" non era sbagliato, nel senso che ci isoliamo) ma facciamo parte almeno dell'Europa, visto che molte delle specie che abbiamo la fortuna di ammirare in molti casi e in alcuni casi (non nel mio) di cacciare sono specie migratorie, cioè non sono "residenti" nella nostra regione; abbiamo la fortuna di essere in una posizione geografica invidiabile, al centro del Mediterraneo, e le rotte migratorie passano dalla nostra regione. Dunque sostanzialmente credo sia inevitabile porci il problema non soltanto perché facciamo parte della Comunità europea ma - lo ribadisco - per la nostra collocazione geografica.

L'articolo 2 è un articolo fondamentale del testo al nostro esame ed io mi permetto di insistere su ciò onorevole Assessore. Spero che lei non sostenga nuovamente che tutto è previsto negli articoli seguenti.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Non ho detto "tutto".

ZANNA. Non possiamo confidare nel fatto che tutto è già previsto nell'articolo 18 del disegno di legge; appena verrà in discussione quell'articolo potrebbe accadere che l'Aula decida di modificare completamente il testo esitato dalla Commissione.

Poiché io ritengo fondamentale l'articolo 2 al nostro esame, o noi lo scriviamo correttamente adesso, ovvero corriamo il rischio di trovarci non al passo con i tempi o in contraddizione con le decisioni future.

In questo caso fare riferimento alle direttive della Comunità europea significa operare una scelta su come vogliamo impostare questa legge, e poiché condivido pienamente - e tengo a dirlo - alcune, se non tutte, sicuramente quelle fondamentali, direttive emanate dalla Comunità europea, farvi riferimento in maniera più esplicita, così come recitano gli emendamenti 2.11 e 2.12 dell'onorevole Piro, ritengo sia un fatto importante e significativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 a firma dell'onorevole Morinello ed altri.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento è pleonastico.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, mi permetto farle osservare che non è affatto pleonastico, potrebbero insorgere questioni di carattere penale, altro che pleonastico!

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 2.1 dell'onorevole Morinello e 2.11 dell'onorevole Piro aventi analogo contenuto.

Pongo in votazione l'emendamento 2.12 dell'onorevole Piro. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 2.17, degli onorevoli Zanna e Capodicasa.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro superati gli emendamenti 2.5 a firma dell'onorevole Morinello e 2.14 a firma dell'onorevole Piro.

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 2.4 a firma dell'onorevole Morinello e 2.13 a firma dell'onorevole Piro, aventi identico contenuto.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Dispongo, trattando materia analoga, che gli emendamenti 2.2 degli onorevoli Morinello e

2.18 degli onorevoli Zanna e Capodicasa siano trattati in sede di esame dell'articolo 18.

Dichiaro decaduto l'emendamento 2.8 dell'onorevole Di Martino.

Si passa all'emendamento 2.15.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, lo spirito dell'emendamento è già insito nell'articolo 1. Pertanto, il Governo è contrario all'emendamento 2.15.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Il disegno di legge è permeato di queste tutele; la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa agli emendamenti 2.3 degli onorevoli Morinello ed altri e 2.19 dell'onorevole Zanna aventi identico contenuto.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che questo non è un emendamento fondamentale, tuttavia, visto che quando esamineremo l'articolo 18 riguardante le specie cacciabili, con l'emendamento della Commissione faremo l'elenco delle specie cacciabili e di quelle che non costituiscono oggetto di attività venatoria, con questo mio emendamento si intende citare il nome scientifico delle specie cui le norme del disegno di legge al nostro esame non si applicano.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario. Non comprendiamo il mo-

tivo di quest'emendamento: si vuole fare la derattizzazione con il fucile da caccia?

MORINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINELLO. Signor Presidente, onorevole Assessore, con l'emendamento non vogliamo incentivare e stimolare la campagna di derattizzazione, assolutamente no, tuttavia questa sollecitazione ci viene richiesta dalla società siciliana di scienze naturali i cui rappresentanti abbiamo audito in Commissione. Noi chiaramente non abbiamo cognizioni scientifiche per dire se queste specie possano essere inserite o meno; in ogni caso, questa è una sollecitazione che ha un avallo scientifico di cui credo l'Assemblea regionale debba tenere conto, ovviamente non facendo soltanto battute. Capisco il senso delle battute che ciò può suscitare in noi, tuttavia ritengo che questo emendamento, proprio perché avallato da quell'istituto scientifico.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 2.3 e 2.19.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del Vicepresidente Battaglia

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, poc' anzi avevo espresso alla Commissione l'avviso che sarebbe stato opportuno operare un più

forte raccordo con le previsioni della legge nazionale.

Testé abbiamo avuto un piccolo esempio (probabilmente, non produrrà guai particolari) – credo illuminante – a proposito della questione dei ratti, dei topi e delle arvicole.

Quel comma riproduce un comma contenuto nella legge 157, ma parzialmente; infatti, non sono state incluse, le talpe.

A questo punto si porrà un problema: cosa avrà voluto dire il legislatore regionale? Avrà voluto sostenere la "specialità" della talpa siciliana e, avvalendosi della sua ampia autonomia in materia, l'ha esclusa dall'elenco delle specie cui non si applica la legge?

Pertanto, io suggerirei alla Commissione, visto che abbiamo riprodotto il testo della legge nazionale, anche se in realtà non era necessario, di riprodurlo esattamente com'è; diversamente non si comprende cosa vuole fare quest'Assemblea.

Io penso, dunque, che al comma 5, prima dei ratti e delle arvicole, debbano essere incluse anche le talpe, così come previsto dalla legge nazionale.

Signor Presidente, il confine tra ciò che può fare l'Assemblea in questo ambito e ciò che, invece, l'Assemblea deve fare in applicazione della legge è molto sottile; e dico ciò nell'interesse della legge stessa.

Se non c'è motivo di differenziarsi dalla legge nazionale, nel momento in cui la si richiama, anche quando non sarebbe necessario, che almeno lo si faccia in maniera corretta, tranne che, per carità – io non mi intendo molto di caccia – non ci sia un motivo per il quale la Commissione ha ritenuto di non dovere includere le talpe tra le specie per le quali non si applica questa legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 2.8.1:

«al comma 5 aggiungere "talpe"».

Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 2.9, a firma dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente non riesco a capire il significato e le finalità del comma 6. Qui siamo sempre alle solite: da un lato si dice che bisogna creare un'amministrazione pubblica snella, efficiente, capace di affrontare tutte le questioni ma, dall'altro, ogni provvedimento di questo Governo e di questa maggioranza porta ad appesantire sempre più la pubblica amministrazione e ogni occasione è buona per creare strutture, sovrastrutture e bardature; l'ultima è questa della creazione del "Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazione autoctone di fauna selvatica...".

Ora, mi chiedo: è questo il modo di difendere la fauna? Prima diamo la possibilità di distruggerla con una caccia incivile, dopo di che ricostituiamo la fauna, facciamo sì da riprodurre la selvaggina, però creiamo un bell'Istituto, dove possibilmente avremo quella cosiddetta cultura - tra virgolette - "universitaria" che da sempre va avanti a parcelle, a prebende; quella sottospecie di cultura universitaria che in ogni occasione è disposta, come se fosse un taxi, a riscuotere e poi a dare consensi.

La fauna si difende, onorevole Assessore, onorevole Presidente della Commissione, evitando la caccia, non distruggendola e poi ricostituendola per dare occasione a qualcuno di potere speculare anche sull'attività venatoria.

Difendiamo la natura in maniera diversa, sopprimiamola quest'attività, perché sarebbe una riproduzione artificiosa. Non è semplice riprodurre la selvaggina, anzi dobbiamo dire di più: la scienza moderna, recentemente, è riuscita a clonare la pecora, per cui non riesco a capire perché dobbiamo creare un centro per la ripro-

duzione quando, se c'è bisogno, possiamo pensare alla clonazione, di cui non sono assolutamente convinto.

La mia opinione è, dunque, che questo comma 6 non abbia alcuna ragione di esistere, se non quella di approfittare dell'occasione che offre la legge sulla caccia per creare un'altra bardatura a carico dell'erario regionale, un'altra bardatura a carico del cittadino. Questa bardatura non serve al cacciatore e non serve neanche ai deputati che fanno gesti inconsulti in un'Aula parlamentare.

Tra l'altro, con questo comma 6 non escludiamo la clonazione - e noi sappiamo, signor Presidente dell'Assemblea, che ancora in Italia non abbiamo una legge che regolamenti la clonazione - e, appunto attraverso questo articolo si può introdurre surrettiziamente la clonazione della selvaggina; il che francamente sarebbe troppo per quanto riguarda la nostra civiltà, che, nonostante tutto, noi dobbiamo difendere.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento soppressivo perché ritiene che il Centro debba e possa assumere un ruolo importante. Noi crediamo che alcune specie abbiano bisogno di essere non soltanto protette, ma anche salvaguardate e, se c'è bisogno, la parte pubblica deve farsi promotrice anche di un'iniziativa relativa alla riproduzione e alla immisione controllata nel territorio.

Riteniamo che questa iniziativa, che oggi è affidata ai privati, è giusto che possa essere svolta anche dalla parte pubblica, se non altro per evitare che ci sia un monopolio dei privati; questo è nella sua essenzialità il compito che noi vogliamo dare al Centro. Pertanto, a nostro avviso, il comma 6 non va soppresso.

ZANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, non sono contra-

rio alla costituzione di questo Centro con le specificità che ha esposto testé l'Assessore, tuttavia continuo a pensare - l'ho detto in occasione della discussione generale - che il comma 6 non sia formulato in maniera corretta, sia perché in esso non sono specificati in maniera chiara gli obiettivi che il Centro si prefigge, sia perché non si capisce come sarà istituito questo Centro, quale sarà la sua composizione, quali professionalità dovranno farne parte e quali competenze avrà.

A proposito della coturnice siciliana, citata nell'articolo 2, ho una mia opinione, per fortuna suffragata da autorevoli decisioni della Comunità europea: prevedere la ricostituzione in particolare di questa specie mi convince, in quanto già rappresenta un minimo di attenzione, tuttavia io ritengo che maggiore attenzione debba essere rivolta verso specie ancora più in pericolo rispetto alla coturnice siciliana. Dunque, se vogliamo lasciare nell'articolo questa previsione particolare, facciamolo pure, ma dobbiamo sapere che esistono altre specie in pericolo.

Mi permetterei, pertanto, di suggerire, se il Governo è d'accordo, di riformulare l'articolo in maniera più precisa. Se si potesse accantonare in attesa che il Governo lo riformuli, bene; diversamente votiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.9. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

DI MARTINO. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la verifica del numero legale.

(Gli onorevoli Crisafulli, Forgione ed altri protestano per l'ingresso in Aula di alcuni deputati dopo che il Presidente ha indetto la verifica del numero legale)

Sono presenti: Alfano, Barbagallo Salvino, Barone, Basile Filadelfio, Beninati, Briguglio,

Bufardeci, Canino, Caputo, Croce, Cuffaro, D'Andrea, D'Aquino, Drago, Fleres, Formica, Granata, Grimaldi, Grippaldi, La Grua, Leontini, Lo Giudice, Manzullo, Nicolosi, Petrotta, Provenzano, Ricotta, Sanzarello, Scalia, Scoma, Stancanelli, Sudano, Tricoli, Turano, Vella, Virzì.

Sono in congedo: Catania e Vicari.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

presenti 36.

L'Assemblea non è in numero legale.

La seduta è sospesa per un'ora e riprenderà alle ore 20.15.

(La seduta, sospesa alle ore 19.12, è ripresa alle ore 20.20)

La seduta è ripresa.

Pongo in votazione l'emendamento 2.9.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento 2.1 dell'onorevole Morinello e dell'emendamento 2.11 degli onorevoli Piro ed altri, in precedenza accantonati.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, è un problema di forma, non di sostanza: non esistono "provvedimenti comunitari ratificati dallo Stato", o esistono le direttive, che poi vengono recepite dallo Stato, ovvero esistono i regolamenti che non hanno bisogno di recepimento. Pertanto, per la buona immagine del Parlamento siciliano, la prego di esaminare attentamente la forma dell'emendamento 2.11.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, vorrei ricordare – perché con queste interruzioni dei lavori d'Aula c'è il rischio di prendere lucciole per lanterne – che stiamo esaminando quel comma che fa riferimento, per quanto riguarda le specie protette...

(Entra in Aula l'onorevole Vicari)

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mi consentirà di dare il benvenuto a nome dell'Assemblea alla collega, onorevole Vicari.

(Applausi in Aula)

PIRO. Certamente, signor Presidente. Aggiungo che una delle gravi lacune di questo emendamento è quella di non prevedere tra le specie particolarmente protette l'onorevole Vicari. Credo che lei convenga con me che, essendo una rarità, anzi, direi, una unicità in quest'Assemblea, debba essere inserita tra le specie particolarmente protette.

Dicevo che l'emendamento fa riferimento, per quanto riguarda l'individuazione delle specie protette, alle direttive comunitarie. Io richiamo qui quanto già detto in precedenza: o si predispone una norma dinamica, ad esempio introducendo una dizione generica come "le successive modifiche", "le successive integrazioni" o, altrimenti, il riferimento a una particolare direttiva può provocare problemi nel caso venisse modificata, anche se si tratta di direttive che devono essere comunque applicate in Sicilia.

Per quanto riguarda le specie protette, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli ad esempio, vi è una direttiva comunitaria successiva alla 42/93 – se non ricordo male – che non viene citata nell'articolo. Il mio emendamento propone puramente e semplicemente un riferimento generico a tutte quelle direttive della Comunità europea ed a tutte quelle convenzioni ratificate dal nostro Paese che individuano da questo momento in avanti tutte le specie protette, delle quali convenzioni, dunque, si attua un naturale e meccanico recepimento nella nostra regione. Ritengo che ci sia un errore nell'emendamento: il "ratificate" non si riferisce alle direttive comunitarie, ma a "convenzioni".

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-

sentato dal Governo il seguente subemendamento 2.1.1 interamente sostitutivo degli emendamenti 2.1 e 2.11:

«Alla fine del comma 3 aggiungere: "nonché le specie minacciate di estinzione individuate da direttive comunitarie, leggi statali e convenzioni internazionali ratificate dal Parlamento nazionale"».

PIRO. Onorevole Assessore, questo subemendamento cambia completamente il senso dell'articolo; crea infatti due regimi: uno per le specie particolarmente protette, anche se non sono in via d'estinzione, ed un altro per le specie protette perché sono in via di estinzione. Secondo me non è la stessa cosa, così è riduttivo.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MORINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINELLO. Signor Presidente, impropriamente si sono assimilati due emendamenti che però riguardano, come diceva l'onorevole Piro poc'anzi, questioni diverse.

Il subemendamento presentato dal Governo si riferiva al mio emendamento, il quale riguarda le specie in estinzione. L'emendamento dell'onorevole Piro, invece, riguarda altra questione. Pertanto, invito il Governo ad accogliere il mio emendamento e a trattare separatamente la questione posta dall'emendamento dell'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, le direttive comunitarie una volta ratificate dallo Stato fanno parte automaticamente dell'ordinamento...

PIRO. Il "ratificate" non va riferito alle direttive comunitarie, ma alle convenzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, presenti un subemendamento modificativo al suo emenda-

mento, perché nella sua attuale formulazione non potrebbe essere posto in votazione.

Onorevole Morinello, il suo emendamento, al di là del fatto che consente di individuare con decreti regionali le specie eventualmente minacciate di estinzione, è pleonastico; infatti, se vi sono leggi dello Stato o convenzioni internazionali o direttive comunitarie ratificate, non c'è bisogno di recepirle con legge regionale.

MORINELLO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente subemendamento 2.11.1 sostitutivo dell'emendamento 2.11, sempre a firma dell'onorevole Piro:

«Al comma 3 aggiungere: "e quelle elencate nelle direttive comunitarie e nelle convenzioni ratificate dallo Stato"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

ALFANO, segretario f.f.:

«Articolo 3

Divieto di uccellazione ed altri divieti

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, è vietato praticare:

a) ogni forma di uccellazione;

b) la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;

c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;

d) l'introduzione di specie alloctone».

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto un'obiezione, perché ho visto che non è stato presentato alcun emendamento. Desidero porre semplicemente un interrogativo al Governo e alla Commissione, e cioè: com'è possibile vietare l'introduzione di specie alloctone, quando la Regione non ha ancora stilato in maniera precisa l'elenco delle specie autoctone. A mio avviso, dovremmo preliminarmente fare l'elenco delle specie autoctone e poi, caso mai, vietare l'introduzione delle specie alloctone.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, intervengo su questo articolo perché ho presentato un emendamento. Noi non possiamo stabilire divieti, assolutamente apprezzabili, peraltro in linea con la legislazione nazionale, e introdurre al comma 1 dell'articolo in discussione una sorta di clausola di salvaguardia per cui quei divieti, i quali vengono solennemente sanciti, negli articoli successivi possono essere derogati in parte o totalmente.

Credo ci sia una contraddizione: o queste particolari attività sono tali da costituire documento

per la fauna, pericolo per l'ecosistema, per gli esseri umani, etc., e allora debbono essere configurate così come sono, ovvero va fatta un'elencazione tassativa di esse e, caso mai, devono essere individuate, specificandole e motivandole, le deroghe che si intendono introdurre.

Prevedere divieti tassativi "salvo quanto previsto dalla presente legge" (che poi può essere di tutto) non ha senso. Credo, invece, sia necessario lasciare i divieti e poi, se è il caso, specificare le deroghe;

Ritengo che questa impostazione sia più corretta sotto il profilo legislativo, sotto il profilo della trasparenza e agevoli l'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 3.1:

«Al comma 1 sopprimere le parole: "salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 3.2:

«Al comma 1 sopprimere le parole: da "salvo" fino a "legge"»;

- dagli onorevoli Zanna ed altri:

emendamento 3.3:

«Al punto c) sopprimere le parole: "di isticri"»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

subemendamento 3.3.1 all'emendamento 3.3:
«Aggiungere alla fine della lettera c) le seguenti parole: "fermo restando le disposizioni conseguenti l'applicazione della Convenzione internazionale di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione"».

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti l'onorevole Piro ha ragione; mantenere l'articolo 3 nella formulazione esitata dalla Commissione equivale ad una presa in giro, perché all'articolo 3 si vieta, ma successivamente si aprono tutte le maglie. Se si deve fare una deroga, la si faccia, purché sia specifica e non di carattere generale.

PRESIDENTE. Pongo contestualmente in votazione gli emendamenti 3.1 e 3.2 di identico contenuto.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non sono approvati)

Si passa all'emendamento 3.3, a firma degli onorevoli Zanna e Capodicasa.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un minuto di tempo, poiché non voglio essere qualificato come colui che vuole lo sterminio degli isticri.

L'emendamento a mia firma persegue esattamente il contrario. Nei confronti dell'istrici, essendo un mammifero selvatico, è vietata la caccia, ed inoltre questa specie è già inserita nell'elenco di cui alla lettera b) dell'articolo; conseguentemente chi ha inserito questa specie insieme alla testuggine - mi permetto dirlo - è un ignorante.

Aggiungo, altresì, poiché voglio fortemente proteggere questa specie, che sarebbe il caso di sperimentare una norma, un qualche accorgimento per impedire uno strano fenomeno che

avviene spesso nelle province di Enna e Caltanissetta: i suicidi degli istrici, i quali spesso si buttano sotto le auto venendo investiti. Sarei, quindi, per proteggerli ulteriormente.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, comprendo e condivido lo spirito con il quale l'onorevole Zanna ha proposto l'emendamento soppressivo delle parole "di istrici" alla lettera c) dell'articolo 3. Infatti, l'istrice, essendo un mammifero selvatico, fa parte delle specie animali nei confronti delle quali sono vietate solennemente la cattura e la detenzione ai sensi di questa legge, salvo poi quanto previsto in deroga dalla stessa legge.

Forse è qui il problema dell'onorevole Zanna: egli cioè ha paura che spunti più avanti un emendamento che consenta la caccia all'istrice. Il problema vero è che, purtroppo, questa specie, protetta in tutto il territorio nazionale ed in tutta la Comunità europea, in Sicilia è sì formalmente protetta, ma quanto mai soggetta a strani fenomeni di distruzione.

È vero, infatti, quanto sostiene l'onorevole Zanna: in alcune zone dell'Isola da parte di questi animali c'è un'elevata propensione al suicidio. Mi ricordano un po' i gatti di Yamamoto; ricordo che qualche anno addietro ci fu un impressionante fenomeno in un'isola del Giappone: migliaia e migliaia di gatti tutti insieme si buttarono in mare; probabilmente perché il loro equilibrio psichico era stato scombuscolato da fenomeni di grave perturbazione e di inquinamento atmosferico. Sembra proprio che in Sicilia per gli istrici avvenga questo fenomeno. Ad esempio, si notano spesso istrici che appena sentono un colpo di fucile si buttano davanti alle pallottole; altri che si suicidano proprio davanti la porta dei cacciatori; altri ancora che appena vedono passare un'auto si buttano repentinamente sotto le ruote.

Poiché penso che questa tendenza al suicidio debba essere interrotta, consiglierai all'onorevole Zanna di ritirare l'emendamento e lasciare affermare, anche in questa parte della legge, oltre che in tutte le altre leggi e nelle direttive

comunitarie, che l'istrice è una specie protetta che non può essere oggetto di attività venatoria.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, siamo tutti convinti che non si debbano cacciare gli istrici, tuttavia l'articolo mirava a qualcosa di più che vietarne la caccia; infatti, mira a vietarne la cattura e la detenzione. Pertanto il Governo ritiene di mantenere l'articolo così come esitato dalla Commissione, proprio per evitare che a qualcuno venga la voglia di catturarli e detenerli in casa. A nostro avviso, l'emendamento prevede anche questo.

ZANNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Dichiaro pertanto decaduto il subemendamento 3.3.1.

Pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

ALFANO, segretario f.f.:

«Articolo 4 Controllo della fauna

1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici.

3. Su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare piani di cattura o di abbattimento selettivi e comunque senza l'uso di veleni, dandone comunicazione all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle Ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle Guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni. Le Ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:

a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

b) delle guardie volontarie di associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute in sede regionale.

5. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4, in collaborazione con le Ripartizioni faunistico-venatorie».

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che - ormai presi dalla stanchezza e nella distrazione generale (vedo molti colleghi impegnati a discutere di altri disegni di legge che sono molto lontani dall'arrivare in aula mentre invece c'è all'esame questo disegno di legge importante e significativo) - approvas-

simo articoli ed emendamenti senza il dovuto approfondimento.

Questo sul controllo della fauna è un altro articolo sostanziale della legge in quanto esso normerà, nel momento in cui lo approveremo, una importantissima attività: come nella nostra regione deve essere controllata la fauna. Poiché, al di là della denominazione dell'articolo, esso prevede alcuni interventi che, come è stato per l'articolo 2, hanno ripercussioni in tanti altri articoli della legge, io ritengo, così come ho sostenuto per l'articolo 2, che non appena approveremo questo articolo ci saranno delle inevitabili conseguenze nel resto del corpo della legge.

La prima questione di fondo, a proposito del controllo della fauna, è quale rapporto vogliamo stabilire tra questi articoli di legge, tra quest'attività che la Regione deve disciplinare e la normativa nazionale sul controllo della fauna. In particolare, quale rapporto ci deve essere tra la Regione siciliana, nel momento in cui attuerà possibili controlli della fauna, e gli istituti nazionali abilitati e professionalmente delegati all'analisi ed all'attività di controllo della fauna nel resto del Paese.

Mi riferisco, ad esempio, al comma 3 dell'articolo in discussione, al rapporto tra le ripartizioni faunistico-venatorie, che devono proporre i piani di controllo della fauna, l'Assessorato per l'agricoltura e foreste e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Un secondo aspetto che vorrei sottolineare riguarda le zone in cui è vietata la caccia, cioè se e come il controllo deve avvenire in quelle realtà, cioè nelle zone protette e vincolate. Ancora, quando si tratta di parchi e riserve, chi deve svolgere l'attività di controllo della fauna in quei territori?

A mio avviso, la formulazione del comma 5 è in netto contrasto con il comma 6 dell'articolo 22 della legge-quadro 394 in materia di parchi e riserve. Infatti, in quell'articolo il compito che viene descritto al comma 5 non può essere demandato alle ripartizioni faunistico-venatorie, ma deve essere esclusivamente delegato a chi dirige e controlla il parco; agli organismi del parco o della riserva.

Desidero conoscere, inoltre, essendo previsto al comma 4 in maniera molto sibillina che le ripartizioni possono demandare ai cacciatori il con-

trollo della fauna, ed essendo, altresì, previsto al comma 2 dello stesso articolo che gli interventi di controllo della fauna selvatica sono effettuati mediante l'utilizzazione di metodi ecologici, quali metodi useranno i cacciatori chiamati all'attuazione di un piano di controllo della fauna; cioè se essi continueranno ad usare il fucile ovvero useranno qualche altro metodo ecologico.

Ultima questione. Faccio l'ennesima domanda al Governo che non mi ascolta (ma anche quando mi ascolta non mi risponde): vorrei capire meglio se si ritiene di specificare - l'Assessore a nome della maggioranza, o il Presidente della Commissione per la Commissione - quali siano questi metodi ecologici da utilizzare per il controllo della fauna selvatica.

Se è possibile avere qualche ragguaglio in materia, ci potremmo meglio rendere conto di quali sono gli obiettivi e le modalità con cui si perseguono gli obiettivi previsti in questo articolo, che io - lo ribadisco - ritengo significativo ed importante.

MORINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo articolo contiene degli elementi molto discutibili.

Intanto, per la prima volta nell'articolato si fa riferimento alle ripartizioni faunistico-venatorie che, come si specificherà dopo, sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Numerosi emendamenti, presentati non soltanto dal Gruppo di Rifondazione Comunista, chiedono con forza che nella presente legge si recepiscano i contenuti della legge n. 142, i quali demandano le competenze amministrative in materia di caccia alle Province regionali.

A proposito di metodi ecologici di cui si parla al comma 2, da chi devono essere accertati? Da chi devono essere verificati? Nell'articolo non si fa riferimento al parere che nella legge 157 è richiesto all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, né all'Osservatorio faunistico regionale, il quale nella stesura originaria del disegno di legge del Governo era stato previsto ed andava a svolgere, in sostituzione, le competenze del-

l'Istituto nazionale faunistico siciliano. Noi, pertanto, chiederemmo che all'articolo 2 si faccia riferimento ai pareri obbligatori da richiedere o all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o all'istituendo Osservatorio.

Un altro elemento che vorremmo la presente legge tenesse in considerazione riguarda la richiesta del parere anche ai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia di cui al successivo articolo 22, proprio perché riteniamo che tali Comitati, le associazioni venatorie e le associazioni ambientaliste debbano essere partecipi e protagonisti del controllo della fauna. Su questo vorremmo che da parte del Governo e della Commissione ci fosse una risposta positiva.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, all'articolo 4 si affronta un problema serio: quello del controllo della sovrappopolazione di specie animali; un fenomeno scaturente dalla rottura degli equilibri del mondo animale, a volte anche di quello vegetale, che si verifica nei territori altamente antropizzati o comunque soggetti a fenomeni di grave perturbazione degli equilibri insiti negli ecosistemi, spesso nei piccoli ecosistemi.

È un problema effettivamente serio che si è posto un po' in tutti i Paesi e che si può risolvere in vari modi, a seconda della sensibilità che nei confronti degli animali e delle specie viventi in genere è matura o matura all'interno di ogni singolo Paese, di ogni realtà geografica e istituzionale che ha il compito di provvedere a questi compiti.

In effetti, a tal proposito si fa un passo avanti laddove si sancisce al comma 2 dell'articolo 4 che debbono essere utilizzati metodi ecologici, anche se forse la legge - anzi, per quanto ci riguarda, sicuramente, e per questo abbiamo presentato un emendamento di completamento di questa previsione - nulla dice su quali debbano essere e come debbano essere individuati questi metodi. Noi prevediamo che vengano individuati con un decreto dell'Assessore (dunque una procedura semplice) sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna, istituzionalmente preposto allo svolgimento di tali compiti.

Noi pensiamo, altresì, che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica – peraltro, secondo quanto previsto anche dalle disposizioni nazionali – debba essere ascoltato preventivamente e non ricevere soltanto una comunicazione, cosa che è assolutamente inutile. Infatti, a nostro avviso, deve essere data all'Istituto nazionale per la fauna selvatica la possibilità di un intervento attivo, che non deve essere visto soltanto come un intervento “a negare”, ma anche a migliorare, ad integrare, a suggerire, visto che sicuramente l'esperienza, il “*know-how*” si direbbe, la professionalità, le conoscenze scientifiche che può mettere in campo un organismo come l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono estremamente ampi e significativi, tali da costituire senz'altro un punto di riferimento anche per una regione come la nostra che ha competenza esclusiva in materia.

Signor Presidente, onorevole Assessore, la formulazione di alcuni passaggi della legge ci fa intravedere qualche rischio. Ad esempio, il comma 1 dell'articolo 4 preso a sè non dà origine a problemi, ma se esso viene letto (come inevitabilmente deve essere letto, dato che fa parte di un articolo che contiene cinque commi) insieme con i passaggi successivi può dare origine ad una sorta di riserva di caccia; cioè può mettere in movimento un meccanismo perverso, forse non studiato a tavolino; l'effetto perverso che si potrebbe determinare, se non si presta un po' di attenzione alla combinazione dei vari passaggi, è esattamente il seguente: poiché si prevede, ricorrendo determinate condizioni, la possibilità dell'abbattimento della fauna selvatica in sovrappopolazione e poiché ancora, ai sensi del comma 4, l'abbattimento può essere effettuato anche dai proprietari e dai conduttori dei fondi, dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute in sede regionale, si allarga...

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. In seconda battuta, però.

PIRO. Esatto, Presidente Grippaldi, ma io sto ricostruendo il percorso perverso che si può determinare e per il quale richiedo qualche aggiustamento.

Dicevo, poiché si prevede il coinvolgimento

anche di soggetti diversi da quelli istituzionali (le guardie forestali, le guardie venatorie) negli interventi di abbattimento selettivo delle specie in sovrappopolazione e poiché ciò viene consentito in tutti i periodi dell'anno, potrebbe determinarsi una sorta di stagione venatoria per tutto l'arco dell'anno, sia pure limitata a qualche specie e a qualche territorio.

Dunque, per evitare questo effetto, che, oggettivamente, secondo me si può determinare e che ritengo non sia quello voluto dalla Commissione e dal Governo, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti. Pensiamo, infatti, che alcuni opportuni correttivi possano rendere questo articolo così come, in effetti, dovrebbe essere: un articolo innovativo che ci ponga, per lo meno, sullo stesso piano di altri Paesi; un articolo che, nell'accettazione di una nuova sensibilità diffusa nella coscienza dei comportamenti, oltre che nella legislazione nei confronti di tutti gli animali, preveda, appunto, che il controllo della sovrappopolazione si faccia non soltanto con metodi indolore ma secondo una programmazione scientifica, e senza che si aprano forme indiscriminate di caccia selvaggia, come purtroppo avviene in alcuni Paesi, anche se in alcuni altri, in effetti, esistono problemi molto seri derivanti dalla sovrappopolazione di alcune specie animali, problemi che, però, li assumono dimensioni epocali e bibliche non certamente riscontrabili nel nostro Paese e nella nostra regione.

Sull'ordine dei lavori

GRANATA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, vista l'ora e considerato il fatto che certamente i motivi per cui intendiamo proporre la sospensione sono strettamente connessi all'andamento dei nostri lavori, chiediamo formalmente al Presidente dell'Assemblea di sospendere la seduta per consentire al Polo per le libertà di effettuare una riunione di tutti i deputati inerente il percorso da individuare per la riforma elettorale e per dare in questo modo la possibilità di offrire

un ulteriore contributo di chiarezza nella fase conclusiva di questa sessione dei lavori parlamentari. A tal fine ritengo razionale sospendere i lavori d'Aula rinviandoli a domani; questo ci consentirebbe di chiarire al nostro interno il percorso e di confrontarlo con le altre forze politiche.

SPEZIALE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con tutto il rispetto per il Polo per le libertà, io sono dell'avviso che sia necessario andare avanti con la legge sulla caccia e che la sede per stabilire il calendario dei lavori d'Aula non sia quella parlamentare del Polo per le libertà, ma la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Eventualmente la proposta da avanzare sarebbe quella di sospendere i lavori affinché si possa tenere subito la riunione dei Capigruppo per stabilire il calendario dei lavori. Fra l'altro, ritengo utile arrivare in tempi rapidi al varo della legge sulla caccia, fare altre pochissime cose e rinviare i nostri lavori a settembre.

Concludendo, signor Presidente, non mi sento di avallare la richiesta avanzata dall'onorevole Granata, per cui chiedo che si proceda regolarmente nei lavori; eventualmente la sospensione va fatta per una riunione dei Capigruppo.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho pregiudizi nei confronti di chicchessia, partecipo a tutte le riunioni, ma se la memoria non mi inganna - e generalmente non mi inganna - la Conferenza dei Capigruppo in una prima riunione aveva stabilito la chiusura dei lavori il primo agosto. In una successiva riunione avevamo preso atto che il programma dei lavori non era completato, o meglio, che praticamente eravamo all'anno zero, tuttavia non mi risulta che la Conferenza dei Capigruppo abbia stabilito che l'Aula debba andare avanti "sine die" senza alcuna programmazione. E poiché

noi oggi siamo già al 5 di agosto e nessuna conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il 5 agosto si sarebbe dovuto ancora lavorare al buio in questo Parlamento, ritengo necessaria un'ulteriore riunione della Conferenza dei Capigruppo. Nessuno - credo - può pensare che lo stachanovismo o finto stachanovismo dell'Aula venga apprezzato dal popolo siciliano il quale è occupato in tante altre faccende; nessuno può pensare che ci saranno manifestazioni di piazza o tensioni sociali perché non viene approvata una certa legge elettorale che fa comodo ad alcuni partiti della maggioranza; nessuno può pensare che si possano tenere inchiodati i parlamentari in più minacciando di chiudere i lavori d'Aula il 14 agosto per riaprirli il 18 agosto.

Il Governo dell'Unione sovietica comunicava attraverso la "Pravda", oggi in Sicilia abbiamo un giornale che dà notizie di quello che pensa il Presidente dell'Assemblea o di quello che pensa la maggioranza di Governo. La Pravda ha fatto il suo tempo e, per quanto mi riguarda, non sono disposto ad accettare ed a subire un programma di lavori d'Aula dato da un foglio locale siciliano.

Penso dunque che sia oltremodo urgente una riunione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari affinché possa chiudersi definitivamente questa vicenda che, certamente, non fa onore al Parlamento e nemmeno a chi pensa di perseguire determinati disegni che possono essere anche di natura eversiva.

PRESIDENTE. Onorevole Granata, lei conferma la richiesta di sospensione della seduta per consentire ai parlamentari della maggioranza di svolgere una riunione?

GRANATA. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, non c'è dubbio che l'ordine dei lavori dei prossimi giorni sarà deciso dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari la quale sarà convocata, probabilmente, nella giornata di domani.

La seduta è rinviata a domani, mercoledì 6 agosto 1997, alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione n. 128 «Iniziativa per la salvaguardia e la tutela della pesca nel canale di Sicilia», degli onorevoli Costa, Sanzarello, Drago, Basile Giuseppe.

III - Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A) (Seguito);

2) «Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1994» (263/A);

3) «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A).

IV - Elezione di nove componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

V - votazione finale dei disegni di legge:

1) «Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa». (405/A);

2) «Interventi in favore dei consorzi di bonifica» (471/A);

3) «Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997, recante "Autorizzazioni di spese per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997"» (472/A);

4) «Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali» (383-329/A).

La seduta è tolta alle ore 21.30

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore F.F.

Dott. Filippo Tornambé

ALLEGATO**Risposte scritte ad interrogazioni**

ALFANO - BASILE F. - BENINATI - BUFARDECI - CATANIA - CIMINO - CROCE - D'AQUINO - LEONTINI - MISURACA - SCAMMACCA DELLA BRUCA - SCOMA - VICARI. - «All'Assessore per l'agricoltura e le foreste premesso che:

è in atto una forte aggressione di mercato da parte di prodotti agrumicoli provenienti da Paesi della Comunità economica europea e, attraverso quelli, anche di prodotti importati da Paesi extracomunitari;

tale situazione indebolisce le già precarie condizioni del settore in questione, tanto da avere determinato la proclamazione dello stato di agitazione degli agrumicoltori siciliani che di recente hanno occupato simbolicamente la sede dell'ispettorato agrario di Catania, denunciando lo stato di occulta complicità della CEE rispetto al fenomeno riferito, nonché il colpevole immobilismo del governo regionale e nazionale, che in materia non hanno avviato alcuna specifica ed efficace iniziativa;

per sapere, quali interventi si intendano promuovere sia in sede nazionale sia in sede comunitaria per tutelare la posizione degli agrumicoltori e degli agrumi siciliani, anche attraverso l'individuazione di apposite convenzioni internazionali miranti a salvaguardare le tipologie colturali locali, intensificando altresì le azioni di controllo nei mercati locali ed esteri, in modo da evitare strumentali scelte commerciali che nascondono la precisa volontà di sfuggire ai condizionamenti ed ai vincoli normativi a tutela del prodotto siciliano». (5)

CAPUTO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, considerato che:

è in discussione al Senato della Repubblica, per l'approvazione, un disegno di legge che prevede la ratifica dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità

europee ed i loro Stati membri, da una parte, ed il Regno del Marocco, dall'altra;

tale accordo, che si propone di realizzare progressivamente una zona di libero scambio, oltre agli obiettivi tendenti alla promozione della cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario, al cap. II, titolo II, prevede che le Comunità europee ed il Marocco attuino una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e della pesca;

il Marocco, in base a tale accordo, eliminerà progressivamente gli ostacoli alle esportazioni, in quel Paese, di prodotti industriali comunitari ed applicherà dazi preferenziali alle esportazioni di prodotti agricoli europei;

l'accordo, che prevede la realizzazione di tale area di libero scambio, finisce col penalizzare il mercato europeo ed in particolare quello italiano, nel quale la Sicilia, per quanto concerne l'agricoltura, che rappresenta un fattore trainante dell'economia dell'Isola, riveste un ruolo primario, anche per i suoi riflessi sull'occupazione;

per sapere se non ritengano di rappresentare tale preoccupazione nelle opportune sedi, presso il Governo nazionale, perché quest'ultimo operi delle scelte che tengano conto, pur nell'ambito degli obiettivi considerati nell'accordo, di una maggiore e più incisiva presenza della realtà della Sicilia nel contesto dell'economia italiana, in particolare nel momento in cui si appalesa questa necessità di maggiore impulso per la ripresa sul piano della produttività». (891)

Risposta. - «Per quanto concerne l'atto ispettivo 5 dell'on.le Alfano, si rappresenta che lo stesso concerne materia analoga a quella trattata nell'atto ispettivo (interrogazione con richiesta di risposta orale 891 dell'on.le Caputo.

Per tali ragioni si ritiene di unificare i due atti ispettivi trattandoli insieme.

Con riferimento, in particolare, al contenuto dell'interrogazione numero 5 si rappresenta che il merito all'introduzione illegale di prodotti agrumicoli importati da Paesi extracomunitari all'interno della Comunità Europea è diffuso anche sui mercati nazionali, l'Assesso-

rato alla Agricoltura e Foreste ha già in passato allertato gli uffici preposti a svolgere gli opportuni controlli presso i mercati e le dogane.

Sono state, inoltre, avanzate richieste al Ministero delle Risorse Agricole al fine di far rispettare rigidamente le norme comunitarie e dei Paesi Terzi, applicando le opportune norme sanzionatorie previste nella normativa vigente.

Va segnalato, comunque, che la Commissione della Comunità Europea sembra orientata a smantellare a breve i regolamenti fitosanitari che impediscono le importazioni di agrumi in alcuni Paesi Comunitari (le cosiddette zone protette) per armonizzare più efficacemente, all'interno della Comunità, le norme per il controllo dei prodotti provenienti dai Paesi extracomunitari.

Una soluzione al problema della concorrenza con le produzioni agrumicole provenienti da Paesi Terzi è quella di incentivare i nostri produttori a produrre agrumi qualitativamente migliori che possano bene inserirsi nei mercati mondiali, evitando così notevoli difficoltà alla commercializzazione delle nostre produzioni.

È già accertato che i nostri agrumi risaltano, per caratteristiche intrinseche organolettiche, aroma, colore, per le condizioni climatiche favorevoli, superiori a quelli degli altri Paesi, tant'è che la Comunità Europea ha riconosciuto, per le arance pigmentate siciliane, il marchio di conformità al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP), elaborato dal Ministero delle Risorse Agricole.

Si sta quindi puntando sulla promozione degli agrumi siciliani, mediante programmi specifici, per favorire la conoscenza e valorizzazione delle produzioni agrumarie tipiche siciliane nei mercati di consumo.

In particolare la l.r. 5 marzo '97, n. 5 (GURS dell'8-3-97 parte I n. 11), prevede il finanziamento da parte dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste all'Ente di Sviluppo agricolo per le campagne promozionali di divulgazione di caratteristiche scientifiche del prodotto, organizzazioni di fiere, esposizioni, manifestazioni e ricerche di mercato.

L'art. 4 di detta legge prevede inoltre apposite convenzioni da stipulare con concessionarie nazionali o internazionali che abbiano esclusività di gestione per la diffusione della propaganda all'interno della Comunità Europea.

In aggiunta occorre dire che all'art. 50 della l.r. 7 marzo '97, n. 6 (GURS del 10.3.97, n. 12) è prevista l'adozione di programmi da parte dell'Assessorato Agricoltura finalizzati alla propaganda dei prodotti agricoli siciliani, nonché degli agrumi, al fine di favorirne la penetrazione nei mercati di consumo nazionali, comunitari ed extracomunitari.

Per quanto concerne l'atto ispettivo n. 891, ed in aggiunta a quanto sopra esposto, si rappresenta che il sottoscritto, consapevole della vicenda concernente l'accordo posto in essere il 26 febbraio 1996 tra l'Unione Europea ed il Marocco, ha già provveduto, per quanto nelle proprie possibilità, a rappresentare al Ministro per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali sen. Michele Pinto, i gravi rischi connessi all'eventuale approvazione della legge di recepimento dell'accordo di che trattasi.

Questo, invero, va ad inquadrarsi nell'ampio contesto relativo alla politica monetaria più recente, rivolta a rapporti preferenziali di sviluppo con i paesi rivieraschi del Mediterraneo ed i Paesi terzi, spesso concorrenti sotto il profilo agricolo con la nostra regione.

Per effetto di tale accordo i Paesi dell'Unione Europea dovrebbero importare una serie di prodotti agro-alimentari del Marocco in cambio di manufatti industriali ed altro, fino al 2012.

Il sottoscritto ha sensibilizzato il Ministro evidenziando i pericoli disastrosi (se il disegno di legge n. 1924, attualmente al Senato, dovesse ratificare il predetto accordo), non potendo la nostra economia agricola sostenere la concorrenza dei paesi nordafricani, mediorientali e dell'est europeo, i quali - ciascuno per motivi vari (minore imposizione fiscale, diverso atteggiamento nei confronti dei controlli sanitari, della tutela dei lavoratori, dei livelli salariali minimi e così via) - sono attualmente in condizioni di produrre e quindi esportare a costi inferiori rispetto a quelli della Sicilia.

Ad ogni buon fine si fa presente che la l.r. 5 marzo '97, n. 5 e la l.r. 7 marzo '97, n. 6, sopra citate, sono ancora sotto osservazione C.E.».

L'assessore CUFFARO

VIRZÌ - CATANOSO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'industria, pre-

messo che l'Assemblea regionale siciliana, nell'approvare le variazioni di bilancio, ha ridistribuito le somme fra i vari assessorati per l'anno finanziario 1996, stabilendo che i relativi impegni di spesa andavano assunti entro il 15 gennaio 1997;

per sapere:

se risponda a verità che l'Assessorato dell'industria avrebbe informato il Consorzio ASI di Palermo sulla possibilità di ottenere un contributo integrativo (chiedendo riscontro entro 10 giorni) con un fax pervenuto l'8 gennaio 1997;

se risponda al vero che il riscontro dell'ASI sia stato trasmesso martedì 14 gennaio;

se corrisponda a verità che in data 16 gennaio 1997 l'Assessorato abbia informato che la richiesta del Consorzio ASI di Enna non poteva essere accolta, perché non giunta in tempo utile, per l'inserimento nel provvedimento assessoriale di assegnazione numero 67 del 14.1.1997;

se risponda a verità che dei 10 miliardi disponibili per integrazione ai contributi di funzionamento dei consorzi ASI della Sicilia, 7 siano rimasti inutilizzati;

se corrisponda al vero che con gli stanziamenti della Regione i consorzi ASI della Sicilia siano destinati ad una sopravvivenza meramente vegetativa, ritrovandosi, a malapena, nelle condizioni di far fronte alle più elementari spese di gestione routinaria;

se il Governo della Regione non ritenga per lo meno singolare e certamente da rivedere un meccanismo puntualissimo e rigido che, incredibilmente, produce i medesimi risultati della tradizionale inefficienza dell'apparato burocratico regionale». (658)

Risposta - «In relazione a quanto richiesto dai colleghi deputati on.li Virzi e Catanoso con l'interrogazione numero 658, si rappresenta che la legge regionale 29/12/1996, n. 52, nell'incrementare, tra l'altro, la dotazione fi-

nanziaria del cap. 25002, esercizio '96, del bilancio della Regione - destinato all'erogazione ai Consorzi ASI, ai sensi dell'art. 29, lett. b), l.r. n. 1/1984, di contributi per spese di funzionamento - ha fissato nel 15 gennaio 1997 il termine ultimo per l'assunzione degli impegni di spesa.

L'Assessorato, richiamando la prefata normativa, ha sollecitato, con fax dell'8/1/1997, i Consorzi a rappresentare eventuali residue esigenze attribuibili all'esercizio 1996. Tenuto conto dell'imminenza della scadenza del 15 gennaio e dovendosi necessariamente conservare almeno un margine minimo di tempo per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di registrazione degli impegni, veniva raccomandato agli enti di rispondere, anche negativamente ed anticipando a mezzo fax, non oltre il successivo giorno 10 gennaio.

Il riscontro del Consorzio ASI di Palermo, contrariamente a quanto indicato nell'atto ispettivo, è datato 20 gennaio e risulta trasmesso il successivo 21 gennaio con conseguente assunzione al protocollo generale dell'Assessorato in data 22 gennaio.

Per quanto, invece, concerne il Consorzio ASI di Enna occorre rilevare che la relativa istanza datata 13 gennaio risulta pervenuta al protocollo dell'Amministrazione il giorno 15 gennaio e, quindi, non nei termini utili anche per la valutazione necessaria per l'inserimento nel decreto d'impegno.

Come indicato nell'atto ispettivo, il Consorzio è stato informato della questione con nota del 16 gennaio.

È ormai ben nota la cronica sproporzione tra le richieste finanziarie annualmente inoltrate dai Consorzi ed i corrispondenti stanziamenti del bilancio regionale; una parte delle risorse disponibili non ha perciò, anche a causa dei cennati ritardi, potuto essere impegnata.

Le difficoltà operative delle attuali strutture consortili, postulano un adeguamento della "macchina" organizzativa ai nuovi compiti, a cui si è data risposta approntando prontamente un apposito disegno di legge già approvato dalla Giunta regionale e in atto in attesa dell'esame da parte dell'ARS».

L'assessore CASTIGLIONE

ALFANO - BASILE F. - BENINATI - BU-FARDECI - CATANIA - CIMINO - CROCE - D'AQUINO - LEONTINI - MISURACA - SCAMMACCA DELLA BRUCA - SCOMA - VICARI. - «*All'Assessore alla Presidenza, pre-* messo che:

le caratteristiche generali e soggettive degli invalidi per cause di servizio istituzionale statale, degli orfani e delle vedove dei caduti per le medesime cause sono analoghe a quelle rispettivamente degli invalidi sul lavoro, degli orfani e delle vedove di caduti per tali cause e che pertanto non si giustificano diversità di trattamento per entrambe le categorie, poiché si determinerebbe in tale caso un'inopportuna discriminazione;

si registrano ingiustificati rigetti dei ricorsi inoltrati presso la Corte dei conti, sezione regionale per la Sicilia, nonostante gli stessi godano del parere favorevole del Procuratore generale, e ciò con notevole disagio per gli interessati;

per sapere:

se non ritenga necessario intervenire con gli strumenti più idonei e nelle sedi competenti per equiparare il trattamento ed i benefici riservati agli invalidi per servizio istituzionale statale agli orfani ed alle vedove di caduti per le medesime cause;

quali iniziative ritenga opportuno adottare per evitare giudizi sommari nei confronti dei ricorsi inoltrati presso la Corte dei Conti della Sicilia da soggetti appartenenti alle categorie indicate». (57)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 57 si rappresenta quanto segue:

Il testo dell'interrogazione non fornisce alcuna notizia idonea a individuare quali siano le discriminazioni lamentate né in relazione a quali previsioni normative sarebbero perpetuati e non si evince dall'interrogazione quali siano i ricorsi cui si fa cenno.

Al fine di poter dare risposta al punto due si fa presente che in materia pensionistica la se-

zione giurisdizionale della Corte dei conti ha il potere esclusivo di controllo sulla legittimità e sul merito».

L'assessore GALLETTI

PIRO. - «*Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, pre-* messo che:

la legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 e successive modifiche, che disciplina il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, ha previsto all'articolo 5 che i centralinisti telefonici ciechi che abbiano prestato almeno 15 anni di servizio possono essere collocati a riposo usufruendo di un abbuono di dieci anni;

nel D.P. Reg. 9 agosto 1995, n. 74, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali per il triennio 1994-1996, non si fa alcun riferimento alla categoria (pur numerosa) dei centralinisti ciechi;

in conseguenza, alcuni dipendenti in possesso dei requisiti richiesti e che avevano avanzato istanza di collocamento a riposo, hanno dovuto sospendere cautelamente la loro domanda;

per sapere:

per quale motivo nel D.P. Reg. n. 74 del 1995 non si faccia menzione dei centralinisti telefonici ciechi;

se ciò effettivamente pregiudichi il collocamento a riposo degli aventi diritto ai sensi della legge regionale n. 60 del 1976;

quali provvedimenti intendano assumere urgentemente per eliminare quella che appare un'ingiustificata incongruenza». (183)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 183 si rappresenta quanto segue:

a seguito della soppressione di tutte le disposizioni relative agli incrementi del trattamento economico, comunque denominati, che traggono origine dall'anzianità di servizio (art. 2 D.P.R.S. 11/95) si è determinata l'inapplicabilità di quei particolari istituti, tuttora vigenti,

collegati con la progressione economica connessa con il mero trascorrere del tempo.

L'art. 1 del D.P.R.S. 74/95 ha modificato le modalità applicative esclusivamente dei benefici previsti dalla legge 336/70 e della legge 958/86, nulla prevedendo in ordine ad altri come nel caso dei centralinisti telefonici non vedenti, i quali, per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 60/76 e successive modifiche, "hanno diritto, a domanda, ad essere collocati a riposo usufruendo di un abbuono di servizio di dieci anni validi ai fini economici e previdenziali.

Quanto sopra non pregiudica la possibilità di avvalersi del beneficio previsto dall'art. 5/1 della citata l.r. 60/76 per quanto riguarda i profili giuridico e previdenziali; quanto a quello economico lo scrivente porrà all'attenzione della Giunta di Governo quanto prima la necessità di una apposita iniziativa legislativa».

L'assessore GALLETTI

PIRO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che:

con decreto del Presidente della Regione n. 11 del 20 gennaio 1995 è stato disciplinato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996;

con successivo D.P. Reg. 9 agosto 1995, n.74 recante modifiche al precedente decreto è stato aggiunto un comma all'art. 9 del D.P. Reg. 20.1.1995, n. 11 che così recita: "3. Restano salvi i benefici previsti dalla legge n. 336/70 e n. 958 determinati nella misura del 2,50 per cento degli stipendi tabellari iniziali di livello.";

la legge 24 maggio 1970, n.336 concede ai dipendenti civili ex combattenti ed assimilati (quindi anche orfani di guerra) il beneficio della valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio;

palese appare la difformità tra la previsione della legge dello Stato (che fa riferimento agli aumenti periodici) e la previsione del decreto del Presidente della Regione (che fa riferimento

ad una percentuale del 2,50% ma sugli stipendi iniziali);

acuta risulta la disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, andati in pensione prima dell'entrata in vigore del D.P. Reg. e che hanno potuto usufruire del trattamento statale previdente e i dipendenti andati in pensione successivamente;

per sapere:

per quali motivi sia stata modificata la previsione della legge n. 336 del 1970;

se non ritengano tale modifica illegittima in quanto interviene su un beneficio previsto per particolari categorie riconosciute dallo Stato, rendendone il trattamento diverso se applicato in Sicilia anziché nel resto d'Italia;

se non ritengano che la previsione del D.P. Reg. realizzi un'ingiusta disparità di trattamento e se non ritengano, pertanto, di doverla modificare». (184)

Risposta - «In ordine all'interrogazione n. 184, si premette che il Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 17.05.93 ha precisato che l'evolversi del trattamento retributivo spettante ai dipendenti pubblici (passaggio dal sistema della progressione economica per classi e scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità ad eccezione di alcuni settori di contrattazione collettiva) non ha modificato la previsione della legge 336/70, i cui benefici, nel suddetto trattamento, trovano solo la base di computo.

Il passaggio al nuovo sistema retributivo è stato voluto dal legislatore nazionale per motivazioni estranee alla dinamica del rapporto di lavoro e, pertanto, in tutti i casi in cui il vecchio sistema di progressione economica, per classi e scatti, è stato sostituito dal nuovo sistema articolato nelle varie qualifiche funzionali, il beneficio di cui all'art. 1 della legge 336/70 è fruibile nella forma del 2,50% per ogni biennio del valore iniziale del livello retributivo della qualifica posseduta.

Il D.P.R.S 74/95 non ha modificato la previ-

sione della legge 336/70, bensì le modalità applicative dei benefici in essa previsti, tenuto conto dell'intervenuto passaggio al nuovo sistema, fondato sul salario individuale di anzianità (D.P.R.S. 11/95), nessuna disparità di trattamento fra i dipendenti regionali e i dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego in atto è dato da riscontrare».

L'assessore GALLETTI

BARBAGALLO G. - PAPANIA - LO MONTE.
- «All'Assessore alla Presidenza, premesso che:

l'inefficienza si combatte anche attraverso un razionale utilizzo delle risorse umane;

la riforma dell'Amministrazione regionale è propedeutica a qualsiasi disegno di rilancio dell'attività amministrativa;

in attesa di tale indispensabile riforma, è necessario organizzare il possibile per ridare un minimo di equilibrio alla struttura burocratica;

considerato che su quaranta posti di dirigenti, quasi trenta sono da tempo senza titolare;

per sapere:

quali iniziative ha assunto o intenda assumere per superare tale gravissima inadempienza;

le ragioni per le quali non è stato ancora pubblicato il concorso per titoli a n. 148 posti di dirigente amministrativo». (249)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 249 si rappresenta quanto segue:

Con D.A. n. 04059/I del 16.05.95 è stato indetto un concorso pubblico per titoli per la copertura di n. 148 posti di dirigente in prova - VI fascia funzionale - VII livello - del ruolo amministrativo di cui alla tabella "A" annessa alla legge regionale n. 41/85.

Il relativo bando, con nota n. 61897 del 06.06.95 è stato trasmesso all'Ufficio Legislativo e Legale per la pubblicazione nella G.U.R.S.

Successivamente con fonogramma del 09.06.95 prot. n. 6208/Gab. il Presidente della

Regione pro tempore ha disposto la sospensione della pubblicazione in Gazzetta.

Il problema potrà essere ripreso non appena sarà approvata la legge di riforma dell'amministrazione regionale»;

L'assessore GALLETTI

PIRO. - «All'Assessore alla Presidenza, premesso che:

l'art. 1 della l. r. 6.4.1996, n. 21, ha previsto la concessione di un contributo regionale di lire 563 milioni alla ditta "Lauricella Salvatore" - già gestore dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans - e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, tale somma è destinata "sia al totale ripianamento dell'attività pregressa, che agli oneri relativi al personale, che ai costi per continuare la gestione dell'impianto sin tanto che non sarà aggiudicata l'asta pubblica per l'affidamento dell'impianto faunistico";

la suddetta somma è già stata accreditata alla ditta "Lauricella Salvatore";

per sapere:

che tipo di vigilanza venga effettuata sull'effettivo utilizzo della somma corrisposta e se corrisponda a verità che nessuno degli operai impegnati nell'impianto ha avuto corrisposto quanto maturato negli ultimi mesi;

a che punto sia l'iter di aggiudicazione della gara d'appalto per la gestione dell'impianto». (294)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 294 si rappresenta quanto segue:

la legge regionale 6 aprile 1996, n. 21 "Intervento straordinario per la Ditta Lauricella Salvatore etc.", all'art. 1, comma 1 - Impianto Faunistico di Parco d'Orleans - dispone che alla Ditta in parola è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario 1996 nella misura di £. 563 milioni.

Al comma due dispone che il contributo è destinato, sia al totale ripianamento dell'attività

pregressa, che agli oneri relativi al personale, che ai costi per continuare la gestione dell'impianto sintanto che non sarà aggiudicata l'asta pubblica per l'affidamento dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans.

La Ditta Lauricella, pertanto, ha fornito la documentazione probatoria delle spese sostenute relative ai costi per la gestione, per il personale e regolare istanza per la concessione del contributo.

Ciò ha costituito il necessario presupposto per la concessione del contributo il cui utilizzo avendo le caratteristiche di un contributo un tantum (per il quale quindi non è necessaria la successiva rendicontazione per un'ulteriore concessione) non è stato sottoposto ad ulteriore "vigilanza".

Si sottolinea altresì che il legislatore aveva destinato le somme in via principale al totale ripianamento dell'attività pregressa del Rag. Lauricella ed in subordine "agli oneri relativi al personale" che "ai costi per continuare la gestione dell'impianto".

La procedura di liquidazione si è accelerata in quanto l'opinione pubblica era stata sensibilizzata dal mass media e chiedeva soluzioni per gli animali di Parco d'Orleans.

Sotto questa spinta emozionale si sollecitava un intervento immediato verso questo obiettivo: consentire alla ditta Lauricella di acquistare gli alimenti necessari per la sopravvivenza degli animali.

In riferimento poi al mancato pagamento degli operai impegnati nell'impianto di quanto maturato negli ultimi mesi, si precisa che il rapporto contrattuale di lavoro riguarda solo il rag. Lauricella e non certo la Presidenza della Regione.

Al riguardo si precisa che, a causa di pignoramenti, ad istanza degli operai alle dipendenze della Ditta Lauricella, notificati a questa Presidenza a gravare sul contributo previsto dalla legge sopra richiamata, si è instaurato un contenzioso in via di definizione.

In particolare si rappresenta che, nelle more, a tutela degli interessi degli operai, questa amministrazione ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari al pagamento delle spettanze degli stessi nella misura indicata dall'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene infine all'iter di aggiudicazione della gara d'appalto per la gestione del-

l'impianto in parola, si rappresenta che l'asta pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del Parco faunistico di Villa d'Orleans si è regolarmente tenuta in data 15.12.95 e successivamente in data 30.04.96 è stata aggiudicata alla Cooperativa a.r.l. Verde 2000 di Monreale che ha praticato lo sconto percentuale del 23.171% sull'importo a base d'asta per un canone annuo di £. 536.331.559 oltre Iva.

La stipula del relativo contratto non è stata a tutt'oggi ratificata a seguito dell'accoglimento in data 01.07.96, da parte del TAR di Palermo, della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato in via giurisdizionale con ricorso n. 2626/96/1, proposto dalla Ditta Ciulla Dario, con prot. n.478/4 del 12.02.97.

Questa Presidenza ha rappresentato l'opportunità di agire in secondo grado avverso la sentenza di sospensione emessa dal TAR.

Le considerazioni rappresentate da questa amm.ne, hanno indotto l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a proporre ricorso in appello avverso l'ordinanza del TAR Sicilia n. 1721/96.

Con nota prot. n. 11562 del 08.05.97 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha trasmesso la copia dell'ordinanza con la quale il CGA ha respinto il ricorso in appello proposto avverso l'ordinanza di sospensione adottata dal TAR Sicilia sede di Palermo.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha dato altresì assicurazione che provvederà direttamente al deposito di istanza di prelievo per la trattazione nel merito del ricorso presso il TAR Sicilia sede di Palermo».

L'assessore GALLETTI

D'AQUINO. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore per i lavori pubblici ed all'Assessore per il territorio e l'ambiente, per sapere quali interventi urgenti intenda il Governo prendere a fronte della tragica situazione venutasi a creare sia a Messina centro e villaggi, sia in alcune aree della provincia del messinese, dopo l'alluvione del 3, 4 e 8 ottobre u.s.;

considerato che:

la grave situazione in particolare nei villaggi

Santa Margherita, Mili Marina, Mili San Marco, Tremestieri, Sperone, Ganzirri, causata dal maltempo ha prodotto danni in alcuni casi irreparabili;

in alcuni di questi villaggi decine e decine di case sono divenute definitivamente inabitabili, mentre centinaia di automobili sono rimaste imbrigliate nel fango ed irrimediabilmente fuori uso;

nel paese di Saponara marittima la situazione è altrettanto disagiata; alcune aree di Roccalumera, Furci, Letojanni, Taormina, sono state "bersagliate" dal maltempo, con gravi conseguenze per la viabilità e la vivibilità di quei centri;

ulteriori danneggiamenti si sono verificati nel territorio di Brolo, Spadafora, Villafranca, Milazzo, nel Barcellonese e specialmente a Rometta, dove è andata distrutta, per una frana, parte del cimitero.

le impetuose mareggiate non hanno risparmiato i litorali di quasi tutta la provincia;

il Prefetto ed il sindaco hanno chiesto lo stato di calamità naturale;

per sapere, inoltre, quali interventi il Governo intenda assumere per contribuire in maniera veloce alla riattivazione delle zone ed al risarcimento dei cospicui danni arrecati dal maltempo.

Nelle province del Nord, in casi simili, si è sempre provveduto tempestivamente sia da parte del Governo centrale che da parte di quelli regionali; è auspicabile, dunque, che il nuovo Governo della Regione dia prova del suo pronto intervento, dimostrando efficienza amministrativa e pronta vigilanza su quanto purtroppo è accaduto a causa dell'alluvione di Messina». (330)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 330 si rappresenta quanto segue:

Con delibere della Giunta regionale n. 353, n. 358, n. 369 e n. 385 del 1996 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per gli eventi atmosferici verificatisi nel periodo settembre-ottobre 1996 per tutti i Comuni che hanno segnalato danni.

Successivamente la Giunta di Governo, con deliberazione n. 352 del 9 ottobre '96 ha richiesto al Sottosegretario alla Protezione Civile la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile - con decreto dell'11.10.96 ha dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza nei Comuni della provincia di Messina colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996.

A seguito di richiesta del Sottosegretario alla Protezione Civile sono state fornite le necessarie informazioni su infrastrutture ed opere pubbliche danneggiate e sui danni alle attività economiche a seguito dei citati eventi.

In data 19.11.96 la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'ordinanza n. 2479 riguardante: "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre '96 nel territorio della provincia di Messina".

Con tale ordinanza, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 281 del 30.11.96, sono stati individuati i comuni della provincia di Messina i cui territori sono stati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali citati e il Presidente della Regione è stato nominato "Commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni ed agli interventi necessari alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata e per il ripristino dello stato dei luoghi".

Con la medesima ordinanza è stato assegnato al commissario delegato un finanziamento complessivo di 16,3 miliardi da destinare a:

a) realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili: 15 miliardi;

b) contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili: 1,3 miliardi.

Inoltre sono stati destinati 2,5 miliardi per l'immediata ripresa delle attività produttive.

La Giunta di Governo con deliberazione n. 430 del 3 dicembre '96 ha proposto al CIPE l'utilizzazione della somma di lire 20 miliardi proveniente da revoche di interventi finanziati con la legge 1 marzo 1986 n. 64, per la realizzazione delle opere pubbliche di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 2479/96.

Il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario governativo delegato, ha emesso due disposizioni per l'espletamento delle attività connesse all'ordinanza 2479/96.

Successivamente con disposizione commissariale n. 1 del 20.01.97 è stato nominato il Vice Commissario on.le Prof. Giuseppe D'Andrea e viene istituito il Comitato consultivo di cui all'art. 2 comma 4 dell'ordinanza 2479/96 e con disposizione commissariale n. 2 del 01.02.97 viene istituito il Comitato Tecnico di cui all'art. 3 comma 7 dell'ordinanza.

Le Commissioni citate si sono riunite varie volte ed hanno predisposto un piano di interventi da attuare e un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza.

Relativamente alle zone del Messinese danneggiate dalle piogge alluvionali del periodo 20 settembre - 10 ottobre '96, riguardo ai danni in agricoltura è stata inoltrata al competente Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con nota prot. n. 07293 del 14.12.96, la relativa proposta di declaratoria dei territori danneggiati, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 431 del 03.12.96, ai sensi della legge 14.02.92 n. 185.

Il Ministero ha dichiarato l'eccezionalità dell'evento calamitoso provvedendo alla relativa delimitazione territoriale con D.M. 28.02.97, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 61 del 14.03.97».

L'assessore GALLETTI

RICEVUTO. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore per i lavori pubblici, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, per conoscere le determinazioni che sono state assunte, sia a livello nazionale che regionale, a seguito del provvedimento adottato dalla Giunta di Governo di dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza causati dai violenti nubifragi che hanno duramente colpito la provincia di Messina.

L'interrogante fa presente che, come si evince dalle notizie pubblicate dalla stampa cittadina, tende ad aumentare il numero dei senzatetto e delle famiglie rimaste isolate ed è preoccupante la situazione dei torrenti scoperti, dei litorali completamente erosi dalle mareggiate e di innumerevoli zone, in città e in provincia, sommerse dal fango.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il Presidente della Regione, cogliendo l'occasione della prossima visita a Messina del Sottosegretario Barberi, non intenda richiamare con forza la necessità di una più immediata e coordinata azione della Protezione civile che, per l'avvenire, possa utilizzare al meglio le strutture di soccorso esistenti, comprese quelle delle associazioni di volontariato che sono generosamente presenti sul territorio provinciale». (358)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 358 si rappresenta quanto segue:

Con delibere della Giunta regionale n. 353, n. 358, n. 369 e n. 385, del 1996 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per gli eventi atmosferici verificatisi nel periodo settembre-ottobre 1996 per tutti i Comuni che hanno segnalato danni.

Successivamente la Giunta di Governo, con deliberazione n. 352 del 9 ottobre '96 ha richiesto al Sottosegretario alla Protezione Civile, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con decreto dell'11.10.96 ha dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza nei Comuni della provincia di Messina colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996.

A seguito di richiesta del Sottosegretario alla Protezione Civile sono state fornite le necessarie informazioni su infrastrutture ed opere pubbliche danneggiate e sui danni alle attività economiche a seguito dei citati eventi.

In data 19.11.96 la Presidenza dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'ordinanza n. 2479 riguardante: "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche

ed agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre '96 nel territorio della provincia di Messina".

Con tale ordinanza, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 281 del 30.11.96, sono stati individuati i comuni della provincia di Messina i cui territori sono stati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali citati e il Presidente della Regione è stato nominato "Commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni ed agli interventi necessari alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata e per il ripristino dello stato dei luoghi".

Con la medesima ordinanza è stato assegnato al Commissario delegato un finanziamento complessivo di 16,3 miliardi da destinare a:

a) realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili: 15 miliardi;

b) contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili: 1,3 miliardi.

Inoltre sono stati destinati 2,5 miliardi per l'immediata ripresa delle attività produttive.

La Giunta di Governo con deliberazione n. 430 del 3 dicembre '96, ha proposto al CIPE l'utilizzazione della somma di lire 20 miliardi proveniente da revoche di interventi finanziati con la legge 1 marzo 1986 n. 64, per la realizzazione delle opere pubbliche di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 2479/96.

Il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario governativo delegato, ha emesso due disposizioni per l'espletamento delle attività connesse all'ordinanza 2479/96.

Successivamente con disposizione commissariale n. 1 del 20.01.97 è stato nominato il Vice Commissario on.le prof. Giuseppe D'Andrea e viene istituito il Comitato Consultivo di cui all'art. 2 comma 4 dell'ordinanza 2479/96 e con disposizione commissariale n. 2 del 01.02.97 viene istituito il Comitato Tecnico di cui all'art. 3 comma 7 dell'ordinanza.

Le Commissioni citate si sono riunite varie volte ed hanno definito un piano di interventi da

attuare e un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza.

Relativamente al territorio della provincia di Messina danneggiato dalle avversità atmosferiche della passata annata l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ha avanzato le seguenti specifiche proposte:

1) Tromba d'aria del 26 settembre 1996: proposta approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 399 del 22.11.96, inoltrata dall'Assessorato Agricoltura al Ministero delle Risorse Agroalimentari e Forestali con nota n. 7028 del 3.12.96.

2) Pioggia alluvionale del periodo 20 settembre - 10 ottobre '96 approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 431 del 3.12.96, inoltrata al competente Ministero con nota n. 07293 del 14.12.96.

Il Ministero ha dichiarato l'eccezionalità degli eventi calamitosi di entrambe le proposte provvedendo alle relative delimitazioni territoriali con D.M. 20.01.1997 pubblicato nella G.U.R.I. dell'8.02.97 e con D.M. 28.02.97 pubblicato nella G.U.R.I. n. 61 del 14.03.97».

L'assessore GALLETTI

VILLARI - ZANNA - CRISAFULLI - PIGNATARO - SPEZIALE - BATTAGLIA - MONACO. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore alla Presidenza e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

il comma 4 dell'art. 22 della l. r. 1.9.1993, n. 25 assegnava all'apposito nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione, l'esame dei progetti di cui al primo comma dello stesso art. 22 nonché di quelli di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche;

su tale disposizione, seppure sicuramente suscettibile di modifiche ai fini di un migliore esame dei progetti e di una più celere ed efficace valutazione degli stessi, si è già intervenuto sottraendo al nucleo le competenze conferitegli in conseguenza dell'introduzione dell'art. 3

della l.r. 6 aprile 1996, n. 18, con il quale tali competenze sono state trasferite, mediante stipula di convenzione per estensione di quella prevista dall'art. 9 della l.r. 21.12.1995, n.85, alla società per l'imprenditoria giovanile S.p.A.;

constatato che questa impostazione fino ad oggi non si è rilevata produttiva, in quanto non applicata, mentre sarebbe opportuno realizzare un'efficace e celere esame dei progetti a livello territoriale, utilizzando le disponibilità pubblicamente ribadite dal presidente della SIG S.p.A. di orientare e tutelare, attraverso il decentramento delle proprie strutture a livello territoriale, le attività connesse alla complessa gestione delle iniziative imprenditoriali da parte dei giovani interessati;

per sapere:

se non ritengano di intervenire, possibilmente con un adeguato ed organico intervento, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli e le disfunzioni che nei fatti hanno determinato e determinano il mancato funzionamento di tutto l'intervento regionale in materia di promozione dell'imprenditoria giovanile. In particolare, se non ritengano opportuno attivare tutti gli strumenti, peraltro già previsti dalle norme e regolamenti in vigore, a partire dalla stipula delle previste convenzioni con le banche, che ad oggi non sono state realizzate in parte per responsabilità delle stesse, ma soprattutto per la mancanza di volontà da parte dell'amministrazione regionale nonché per la leggerezza nell'azione del Governo su una materia così importante per l'occupazione giovanile in una Regione che ormai rischia il collasso economico e produttivo.

se non ritengano inoltre opportuno intervenire, in ogni caso, per la rapida attuazione della normativa regionale vigente, dando la giusta agibilità alle strutture regionali già previste unitamente con la produttiva collaborazione della società per l'imprenditoria S.p.A., a partire dal decentramento degli uffici del nucleo di valutazione nei capoluoghi delle province siciliane» (408).

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 408 si fa presente che a seguito della

approvazione dell'art. 41 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che abroga l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 che attribuisce le competenze di cui all'art. 22, comma 4 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 nonché quelle relative al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 19 della l.r. 2 dicembre 1980, n. 125 al Nucleo di Valutazione per l'imprenditoria giovanile, i progetti giacenti potranno essere a breve esitati.

Si fa presente che con i Decreti Presidenziali 27 agosto 1996, n. 456 e 457, registrati alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti Presidenza rispettivamente il 5.2.97 reg. n. 1 Foglio n. 96 e 97 sono state approvate le convenzioni stipulate con il banco di Sicilia e la Sicilcassa S.p.A. per le erogazioni delle agevolazioni previste dal D.P. 8.3.96, n. 50».

L'assessore GALLETTI

CIPRIANI. - «Al Presidente della Regione, considerato che a seguito di una richiesta di riammissione in servizio del sig. Eugenio Di Giovanni, con parere n. 236 del 20.4.1993, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana si pronunciava in ordine ai problemi connessi all'annullamento del provvedimento di decadenza dall'impiego del soprannominato Di Giovanni;

tenuto conto che l'Amministrazione regionale ritornava a proporre quesiti in merito e il Consiglio di giustizia amministrativa tornava a pronunciarsi favorevolmente per il sig. Eugenio Di Giovanni con parere n. 44 del 16.2.1995;

atteso che, nonostante la pratica relativa alla riassunzione del sig. Di Giovanni fosse stata conseguentemente attivata dall'Ufficio competente, questa non è stata ancora resa esecutiva;

per sapere:

se non ritenga che si stia delineando un'omissione di atti dovuti o un ritardo ingiustificabile che si configurerà sostanzialmente come denegato atto riparatore dell'ingiustizia a suo tempo commessa e come tale riconosciuta in sede giudiziaria;

quali siano i motivi che dal 17.6.1995 impediscono all'Assessore alla Presidenza di firmare il decreto a lui inviato dagli uffici competenti;

quali atti intenda compiere per restituire al dottor Eugenio Di Giovanni quanto di suo diritto». (557)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n.557 si rappresenta quanto segue:

il sig. Eugenio Di Giovanni, dipendente dell'Amministrazione regionale è stato assunto sin dal 18.05.60 in qualità di assistente amministrativo.

Il rapporto di lavoro si è svolto con regolarità per circa 17 anni e cioè fino a quando, dopo varie vicissitudini dovute al suo stato di salute, l'amministrazione (Assessorato Industria e Commercio) ha ritenuto di doverlo dichiarare decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127 lett. C del T.U. con D.A. n. 2488 del 5.12.78 reg. il 15.02.79 con efficacia retroagente al 16.12.77 e con la motivazione che il dipendente era rimasto assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Contro tale provvedimento, il dipendente inoltrò, nei termini, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Questa Presidenza, il 17/05/79, trasmise il gravame, con la relativa documentazione, all'Ufficio Legislativo e Legale per l'istruzione e l'inoltro al C.G.A. per il prescritto parere obbligatorio.

Con nota del 20.05.1979 l'Ufficio Legislativo e Legale comunicò al ricorrente che il ricorso, anche se definito tale, non presentava i caratteri del gravame straordinario, ma quelli di un esposto e che non poteva darsi luogo ad una decisione Presidenziale ex art. 23 Statuto Siciliano.

Successivamente, il dipendente ha lamentato, con varie istanze, la illegittimità della decadenza e ha chiesto il riesame della propria posizione e l'emissione di un provvedimento riparatore, facendo presente di avere vissuto momenti cruciali per la propria salute culminati nel ricovero presso l'ospedale di Liegi e di essere ultracinquantacinquenne e privo di mezzi di sostentamento in quanto potrà percepire una pensione solo al compimento dei 65 anni.

A seguito delle varie istanze questa Presi-

denza riapriva il procedimento concernente il sig. Di Giovanni investendo nel marzo 1993 il C.G.A. della questione con apposita richiesta di parere in cui venivano rappresentati gli strumenti giuridici teoricamente applicabili alla fattispecie e cioè la riammissione in servizio e l'annullamento in via di autotutela.

L'organo consultivo in data 20 aprile 1993, pur non entrando nel merito circa la legittimità del provvedimento di decadenza, non disponendo dei relativi atti e rimettendosi pertanto alle valutazioni dell'Amministrazione, ritenne non sussistente il presupposto dell'interesse concreto ed attuale ed individuò nell'art. 132 del Testo Unico 10 gennaio 1957 n. 3 l'unico strumento normativo attraverso cui procedere alla eventuale riammissione in servizio del dipendente in questione, nel presupposto però della sussistenza di un posto vacante nella dotazione organica.

L'Amministrazione, quindi, procedeva ad una verifica della dotazione organica degli assistenti amministrativi in servizio ed accertava che il personale avente la citata qualifica ammontava ad oltre 2200 unità a fronte di una previsione tabellare di 1000 unità.

Pertanto, il Consiglio di Direzione della Presidenza, richiesto il parere prescritto dal citato art. 132, decideva di rinviare il proprio parere al momento in cui si sarebbe verificata la vacanza del posto nella relativa pianta organica.

L'Amministrazione, attesa l'impossibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 132 del Testo Unico n. 3/1957 (riammissione in servizio), chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato un parere circa l'eventuale adozione di un provvedimento di annullamento d'ufficio del decreto assessoriale di decadenza, subordinato alla rinuncia scritta del Di Giovanni alla corresponsione degli emolumenti arretrati.

L'Avvocatura dello Stato, ritenendo che tale ipotizzata rinuncia da parte del Di Giovanni non fosse idonea a garantire congruamente gli interessi dell'Amministrazione, suggeriva di formulare eventualmente il medesimo quesito al C.G.A., trattandosi di problema correlato con questioni già affrontate da tale Consesso.

Pertanto l'Amministrazione regionale richiedeva ulteriore parere al C.G.A., il quale, nel rilevare l'impossibilità di far ricorso alla proce-

dura di riammissione in servizio prevista dal citato art. 132, non ricorrendo il presupposto della vacanza del posto nella pianta organica, riteneva, tuttavia, che si potesse procedere, attesa la singolarità della fattispecie e le finalità di giustizia sostanziale, all'annullamento d'ufficio del decreto di decadenza dall'impiego, a condizione che l'interessato rinunziasse preventivamente ed in modo incondizionato alla corresponsione degli emolumenti arretrati.

Trattandosi infatti di diritti patrimoniali disponibili, a parere del C.G.A., tale rinuncia sarebbe stata idonea a tutelare l'Amministrazione da eventuali successive pretese del Di Giovanni.

Quest'ultimo, avuto conoscenza dell'orientamento manifestato dal C.G.A. nei predetti pareri, faceva pervenire, in data 10.06.1995, all'Amministrazione regionale una dichiarazione con la quale, nel caso in cui l'Amministrazione si fosse determinata a procedere all'annullamento del decreto di decadenza, rinunciava incondizionatamente ad ogni emolumento arretrato.

Ma questa Presidenza, non ritenendosi sufficientemente garantita, in presenza di due pareri del C.G.A. esattamente e senza alcuna motivazione opposti, di un parere dell'Avvocatura dello Stato sostanzialmente negativo, e soprattutto considerato che da un più attento esame del decreto di decadenza non appare più tanto sicuro che lo stesso sia illegittimo, ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento favorevole nei confronti del Di Giovanni.

È indubbio a tal punto che, considerato che il comportamento dell'Amministrazione ha ingenerato legittime aspettative da parte del Di Giovanni, l'unica soluzione possibile è pervenire ad una riassunzione in servizio in via normativa che prescindendo da oneri a carico della Regione per il periodo antecedente e che permetta al destinatario di riprendere l'attività di lavoro a suo tempo interrotta per le precarie condizioni di salute.

Pertanto, al fine di permettere la riammissione in servizio non possibile in via amministrativa per mancanza della vacanza del posto, è stato predisposto un disegno di legge, trasmesso con nota n. 930 del 4.6.97 alla Segreteria della Giunta di Governo, prevedendo, appunto, la riammissione del Di Giovanni in soprannumero».

L'assessore GALLETTI

VELLA. — «Al Presidente della Regione e all'assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

a seguito di una frana sotterranea, in continuo movimento, un intero agglomerato di abitazioni nel comune di Marsala, in contrada Timpone dell'Oro, per effetto dei continui sollevamenti del terreno, rischia di crollare;

una decina di giorni prima della frana si erano verificati fatti che avrebbero dovuto allertare le autorità competenti: una lieve scossa di terremoto del terzo-quarto grado della scala Mercalli, come registrata dai sismografi, e la dispersione di acqua dalla condotta idrica che serve la zona;

laddove sono state costruite le case, che rischiano di essere travolte dalla frana, sembra vi fossero delle cave di tufo che sarebbero state abbandonate e riempite con materiale di risulta, mentre anfratti e cumuli sarebbero rimasti;

interi famiglie, in larga misura composte da operai e disoccupati, a causa della frana hanno subito ingenti danni materiali e vivono in una situazione drammatica;

per sapere:

se non si ritenga opportuno avviare con urgenza gli interventi di consolidamento atti a salvaguardare il patrimonio devastato dalla frana;

quali specifici provvedimenti siano stati presi in direzione della salvaguardia delle condizioni di vita di quella parte della cittadinanza rimasta senza dimora, in attesa di una sistemazione definitiva;

se non si ritenga opportuno accertare eventuali responsabilità di quanti, nonostante la struttura geologica del terreno, hanno ritenuto opportuno procedere ugualmente alla costruzione delle abitazioni». (621)

Risposta — «In riferimento alla interrogazione n. 621 si rappresenta quanto segue: il Comune di Marsala con nota prot. n. 59 del

3.1.97 ha segnalato un fenomeno di dissesto interessante la contrada Amabilina, zona Timpone dell'Oro.

Con nota del 8.1.97 il Genio Civile di Trapani ha relazionato sul fenomeno esprimendo il parere che "il dissesto sia stato causato dal cedimento di uno o più pilastri calcarenitici sottostanti una vecchia cava in galleria, causa derivante dall'alterazione naturale dovuta agli agenti esogeni (disgregazione e disfacimento), dall'assessamento strutturale tipico della calcarenite di Marsala e da possibili microsismi".

In data 9.1.97 si è svolta una riunione presso la Prefettura di Trapani durante la quale è stata acclarata la pericolosità del fenomeno e con nota n. 149 del 10.1.97 è stata sottoposta alla Giunta Regionale di Governo l'opportunità di dichiarare lo stato di calamità per la contrada Amabilina del Comune di Marsala, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 42/95.

Con fax prot. 7447 Prov. 85/96 del 14.1.97 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha incaricato il prof. Michele Maugeri del G.N.D.C.I. di effettuare un sopralluogo nell'area interessata dal dissesto.

Con deliberazione n. 23 del 22.1.97 la Giunta Regionale di Governo ha dichiarato lo stato di calamità per l'evento franoso verificatosi in data 27 dicembre 1996, in contrada Amabilina, zona Timpone dell'Oro in Marsala».

L'assessore GALLETTI

BARBAGALLO SALVINO - «All'Assessore alla Presidenza, per sapere se sia a conoscenza e quali provvedimenti intenda adottare per l'entità dei danni subiti, per il forte vento dei giorni scorsi abbattutosi nel Giarrese, dalla piscina che sorge a Trepunti, imponente struttura quasi ultimata e mai inaugurata. Il serio pericolo è infatti quello che le infiltrazioni di acqua, qualora dovesse piovere, possano danneggiare pesantemente l'interno della struttura costata quasi 4 miliardi». (795)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 795 si rappresenta quanto segue:

L'Amministrazione comunale di Giarre negli anni ottanta sollecitò la costruzione su area ap-

partenente a terzi di una struttura da utilizzare quale piscina coperta provvedendo alla gestione dell'impianto con i fondi di cui alla l.r. n. 1/79.

Il progetto venne redatto dagli architetti Patanè Salvatore, Nicolò Castorina e ing. Giovanni Pennisi per l'importo complessivo di £. 4.995.000.000.

Detto progetto munito dei visti di rito ex art. 12 l.r. n. 21/85 è stato finanziato dall'Amministrazione regionale con D.A. n. 4488/85 del 22.12.1985 registrato alla Corte dei Conti il 18.04.86 reg. n. 2 fg. 234.

A seguito dell'esperimento della gara per pubblico incanto condotta dal Comune di Giarre con il criterio della licitazione privata, rimase aggiudicataria l'impresa Ondaclear S.p.A. corrente in Roma con il ribasso del 6,50%.

Il contratto relativo all'accettazione dei lavori venne stipulato con l'impresa aggiudicataria in Giarre l'11.10.89 con il numero 215 di rep. per l'importo di £. 2.632.380.316 al netto del ribasso d'asta e venne registrato ai fini fiscali in Giarre il 13.10.89 al n. 965 mod. 1.

L'incarico di ingegnere dell'Ufficio di direzione lavori fu assunto, dietro designazione dell'ing. capo dell'I.R.T. dall'ing. Ugo Lentini.

I lavori furono consegnati il 28.10.89 con verbale di pari data e l'ultimazione fissata per il giorno 28.04.1992.

In corso d'opera vennero redatte a discrezione delle D.I. nell'ambito dell'art. 23 ex l.r. n. 21/85 due perizie di variante finalizzate rispettivamente a rideterminare le indennità espropriative da £. 702.816.970 a £. 1.037.299.915 ed a variare la tipologia costruttiva della copertura nonché ad adeguare gli impianti elettrici alla normativa CEE.

Per decisione unilaterale dell'impresa, peraltro dichiarata fallita, i lavori furono interrotti il 12.11.92.

All'impresa sono stati corrisposti acconti per £. 1.987.878.606 (comprensivi dell'anticipazione) per n. 8 stati d'avanzamento dei lavori e relativi certificati e n. 4 certificati per lo svincolo delle ritenute di garanzia.

I costi dei lavori di costruzione della piscina eseguiti dall'Ondaclear S.p.A. ascendono a £. 1.628.290.000 detratta l'anticipazione.

La commissione di collaudo (nominata in corso d'opera) ha effettuato n. 8 visite ed in ultimo con verbale del 15.12.96 ha dichiarato le

opere non collaudabili in quanto incomplete, rilevando che i lavori sono stati compiuti in conformità alle prescrizioni contrattuali ma in maniera irregolare.

Gli atti di contabilità e di collaudo sono stati inviati all'I.R.T. all'ingegnere Capo per i visti di spettanza il 15.1.97.

Nelle more di quanto sopra, le opere realizzate dall'Ondaclear S.p.A. sono state consegnate al comune di Giarre, unico gestore del bene in questione, cui pertanto sono demandati gli oneri di conservazione.

A causa delle eccezionali condizioni atmosferiche l'Amministrazione Comunale ha segnalato la possibilità di pericolo per la pubblica incolumità, pertanto ai sensi di legge è stato incaricato l'Ufficio del Genio Civile a porre in essere per l'immediato gli interventi di urgenza o somma urgenza ex art. 70 Regolamento n. 350/1985 ed ex art. 39 l.r. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni:

In sede di sopralluogo l'Ufficio del Genio Civile ha incaricato lo stesso comune a rimuovere il manto staccatosi adottando gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 69 della legge regionale sull'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia onde assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità.

Definita la prescritta e regolamentata procedura tecnico-amministrativa-contabile concernente l'appalto, ormai concluso e a suo tempo aggiudicato all'Ondaclear S.p.A., non essendo stata frattanto acquisita la documentazione già all'esame dell'I.R.T., si è predisposta l'applicazione della fattispecie ex art. 28 e seguenti onde completare il manufatto.

All'uopo in data 7 luglio u.s. si è tenuta apposita conferenza di servizi con i soggetti interessati, finalizzata alla definizione dei necessari percorsi operativi».

L'assessore GALLETTI

VIRZÌ. - «Al Presidente della Regione e all'assessore alla Presidenza, per sapere:

se risponda a verità che si sarebbero accumulati spaventosi, ingiustificabili ritardi in rapporto alla rideterminazione delle pensioni di reversibilità in favore delle vedove dei pensionati regionali e di altri beneficiari nonostante ai ser-

vizi di quiescenza del personale della Regione sia preposta un'apposita direzione;

se risponda a verità che in più occasioni non sarebbe stata posta in essere un'adeguata e tempestiva difesa dei diritti del personale in quiescenza di fronte a prese di posizione della Corte dei Conti ai cui rilievi non si sarebbe neppure data risposta;

se risponda al vero che ci si troverebbe attualmente di fronte ad una generalizzata non applicazione o violazione di norme di legge, come quelle concernenti la corresponsione della scala mobile per il corrente anno, la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli arretrati maturati e percepiti, il calcolo puntuale e tempestivo delle somme da versare a titolo di imposte e relativi conguagli;

se il Governo della Regione, in rapporto ai propri uffici di quiescenza, ritenga accettabile che, a fronte delle dimensioni dell'utenza, l'orario di ricevimento sia ridotto ad un solo giorno settimanale;

quali concreti ed urgenti provvedimenti il Governo della Regione intenda adottare per assicurare un soddisfacente funzionamento dei propri servizi di quiescenza a più riprese invocato dall'associazione di categoria e dagli stessi operatori del settore che, in varie occasioni, avrebbero manifestato, per le vie gerarchiche, le proprie difficoltà a far fronte, nelle attuali condizioni logistiche, al proprio enorme carico di lavoro». (921)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 921 si rappresenta quanto segue:

con circolare n. 6054 del 20.06.96 della Direzione Servizi di Quiescenza, a seguito di osservazioni mosse dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti in merito al computo del "MIT" in sede di riliquidazione delle pensioni per l'estensione dei benefici economici di cui agli artt. 34-53-54 della l.r. 21/85, si modificava la precedente circolare n. 269 del 27.11.95 relativa all'applicazione in favore degli aventi diritto del MIT, dei benefici combattentistici, dell'art. 3 l.r. 11/88; dell'art. 2

comma II l.r. 2/62 e del IV e/o VI comma dell'art. 5 l.r. 19/91.

Nella medesima si invitavano tutte le Amministrazioni a dare celere corso ai provvedimenti, con particolare riguardo a quelli da emettere in esecuzione di giudicati.

A seguito di questa circolare i vari rami dell'Amm.ne emettevano migliaia di provvedimenti, con l'ausilio di un programma informatico elaborato e distribuito dal Gruppo A.I.S.I. dell'Assessorato Bilancio e Finanze - Direzione Bilancio e Tesoro e li trasmettevano alla Direzione di Quiescenza.

Sono 7000 all'incirca i provvedimenti già in possesso della Direzione Servizi di Quiescenza, 3000 sono ancora quelli che le amministrazioni competenti devono trasmettere per il controllo, la firma e la liquidazione delle competenze da essi derivanti, sia ai fini di quiescenza che di previdenza.

I Gruppi II e III (Pensioni) - IV (Buonuscita), si sono trovati a fronteggiare già da un anno compiti particolarmente gravosi e pressanti.

Il Gruppo III (Contabilità) in particolare, oltre a provvedere alla liquidazione delle competenze derivanti da questi decreti di rideterminazione (e sul punto è da precisare che si è provveduto sino al 15 giugno '97 a rideterminare circa 2500 pensioni ed a pagare i relativi arretrati) si sta pure attivando per l'aggiornamento delle pensioni secondo meccanismi di perequazione automatica al costo della vita introdotti con l'art. 36 l.r. 6/97, la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria in favore di coloro che hanno già percepito la sorte capitale secondo le disposizioni contenute nelle circolari assessoriali n. 6032 dell'8.2.97 e n. 24092 del 19.05.97, a seguito dell'emissione di decreto di riliquidazione delle pensioni; l'adeguamento della indennità di contingenza secondo nuove tabelle e l'elaborazione di n. 1200 provvedimenti di rideterminazione pensioni di reversibilità in favore delle vedove di pensionati regionali.

Alcuni sono stati già emessi, altri impegneranno il Gruppo nei prossimi mesi.

Pertanto i lamentati ritardi non sono ingiustificati ma derivano dagli anzidetti compiti gravosi che per le motivazioni di cui sopra gli operatori si trovano a dovere assolvere.

Circa la mancanza di risposta da parte dell'Amm.ne ai rilievi sollevati dall'organo di controllo, va chiarito che l'Amm.ne ha sempre difeso le sue posizioni scontrandosi con la Sez. di controllo della Corte dei Conti che spesso ha finito per sollevare repliche alle precedenti osservazioni (es. in materia di riscatti e ricongiunzioni; in materia di MIT sui decreti del Commissario ad acta etc.).

Lo scontro più evidente tra l'organo di controllo e l'Amm.ne regionale si è avuto in materia pensionistica, in merito all'applicazione della normativa regionale, di cui alla l.r. n. 2/62 e successive modifiche ed integrazioni, sulla quale, malgrado la difesa dell'Amm.ne regionale, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3.5.97 della Costituzione.

Sulla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti vantati dai pensionati, a seguito di emissione di provvedimenti di riliquidazione delle pensioni, con circolare n. 6032 dell'8.2 c.a., successivamente modificata con nota n. 24092 del 19.05.97, si sono introdotte modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Nel punto a) della circolare viene sancito il principio della assoggettabilità degli interessi maturati su crediti di lavoro dipendente al medesimo regime fiscale di questi ultimi.

L'art. 1, comma I, lett. a) del D.L. 557/93 aveva introdotto al comma II dell'art. 6 del T.U.I.R. tale principio. Inoltre il Ministero delle Finanze - Direzione generale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, con parere del 16.05.96, prot. n. 5-666/96, ha confermato che sugli interessi deve effettuarsi il prelievo delle ritenute IRPEF e dei contributi per il SSN.

Nel punto b) viene sancito il principio dell'alternatività e quindi non cumulabilità tra l'importo dovuto a titolo di interessi su emolumenti, il diritto ai quali è maturato successivamente al 31.12.94 (data di entrata in vigore dell'art. 22, comma 36 legge 724/94) e le somme eventualmente spettanti per rivalutazione monetaria.

Nel punto c) si introducono i nuovi criteri di calcolo degli interessi:

questi vanno calcolati sul capitale netto "non rivalutato" secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.

Nel punto d) infine viene precisato che, ai fini della corresponsione degli interessi per l'applicazione dell'art. 23 l.r. 11/88, questi debbono decorrere dal 26.11.94, se sono conseguenza di provvedimenti adottati in presenza di estensione del giudicato, data che deriva dall'adozione della circolare assessoriale 67790 del 26.11.94.

Quindi si tratta di disposizioni adottate attentamente nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia de qua.

Circa la riduzione dell'orario del ricevimento del pubblico presso gli uffici della Direzione di Quiescenza ad un giorno alla settimana, va precisato che se è pur vero che prima erano due i giorni della settimana destinati al ricevimento del pubblico, a tutt'oggi è fissata l'intera giornata del venerdì (ore 11-13/16.30-19.30). Infatti con decorrenza 19.07.97 è stato avviato un progetto utenza che consente il ricevimento del pubblico nelle ore pomeridiane e finalizzato proprio al soddisfacimento dei bisogni dei pensionati (12.000).

Sull'argomento "provvedimenti concreti urgenti che il Governo della Regione intende adottare per assicurare il soddisfacente funzionamento della Direzione de qua" si fa presente che è stato siglato con le OO.SS. in data 11.06.97 l'accordo sull'introduzione, dietro presentazione di apposito piano di lavoro, del meccanismo della produttività, in regime ordinario e finanziato con capitolo FES al fine di incentivare il personale tutto della Direzione ad un incremento dell'apporto lavorativo.

Ciò è stato fatto congiuntamente ad una nuova ripartizione del carico di lavoro tra i cinque Gruppi della Direzione che ha condotto ad un alleggerimento del personale dei Gruppi I (Personale) e V (Programma assistenziale) per il loro minore carico di lavoro e ad un incremento consequenziale del personale dei Gruppi c.d. operativi della Direzione e cioè II, III e IV.

Tutto ciò in previsione di un piano di lavoro mirante all'eliminazione al 15.12.97 dell'arretrato della Direzione».

L'assessore GALLETTI

BARBAGALLO SALVINO - «Al Presidente

della Regione, all'Assessore alla presidenza, all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e all'Assessore per il bilancio, premesso che:

con nota n. 680 del 7 marzo 1997, la Direzione regionale del personale e dei servizi generali della Presidenza ha proposto un nuovo criterio per l'individuazione delle organizzazioni sindacali che dovranno partecipare alle trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti dell'Amministrazione regionale;

la stessa Direzione del personale, con nota n. 889 dell'11.3.1996, aveva richiesto, proprio al fine di supportare le proprie determinazioni, un apposito parere all'Avvocatura dello Stato;

l'Avvocatura dello Stato ha riscontrato la predetta richiesta, con parere trasmesso il 3 maggio 1996, con il quale si è espressa nel senso che:

"Accanto alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale l'art. 5 della l.r. n. 38 del 1991 ammette alla trattativa le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative".

"Nell'individuazione dei criteri per stabilire la maggiore rappresentatività di tali organizzazioni l'Amministrazione regionale è titolare del diritto-dovere ad operare una valutazione responsabile ... che terrà evidentemente nella dovuta considerazione... le elaborazioni giurisprudenziali fin qui intervenute in tema di maggiore rappresentatività, nonché gli orientamenti assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ARAN...".

"Non è forse inutile aggiungere che è del tutto ragionevole, ad avviso della scrivente, appena desumere gli indici di rappresentatività, in via prioritaria, dal numero dei dipendenti regionali aderenti...".

i "requisiti per la composizione delle delegazioni sindacali abilitate per la partecipazione alle trattative per la definizione degli accordi sindacali", ad oggi utilizzati dal Dipartimento della Funzione pubblica e dall'ARAN, sono

stati individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 65, serie generale, del 18 marzo 1991;

tale circolare, al punto 3 - Modalità di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale - prevede che partecipano alla delegazione le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti - risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni - non inferiore al cinque per cento (5%) delle deleghe complessivamente espresse;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 79 del 18 marzo 1997, ha determinato che la delegazione sindacale, di cui al 2 comma dell'art. 5 della l.r. 19.6.1991, n. 38, sia composta dalle organizzazioni sindacali su base nazionale e le organizzazioni sindacali regionali di categoria che contino un numero di dipendenti aderenti non inferiore al 5% dei dipendenti regionali in servizio...;

la predetta delibera, riferendosi al 5% dei dipendenti regionali in servizio, invece di riferirsi al 5% delle deleghe complessivamente espresse (sindacalizzati) è in contrasto con quanto richiamato dall'Avvocatura dello Stato e con le disposizioni in uso a livello nazionale;

per sapere:

quali siano stati i motivi che abbiano indotto la Giunta di Governo ad utilizzare criteri difformi da quelli nazionali attualmente in uso;

se non ritengano che tale scelta determini un'ingiustificata limitazione dell'attività sindacale delle organizzazioni di livello regionale di categoria che contano un numero di iscritti superiore al 5% dei sindacalizzati, rispetto a confederazioni maggiormente rappresentative solo su base nazionale che abbiano meno del 5% dei sindacalizzati o che siano prive di iscritti tra i dipendenti regionali;

se non ritengano di dovere, in via cautelativa, sospendere tale deliberazione della Giunta in quanto incompatibile con gli indirizzi nazionali o di modificare la parte relativa "al 5% dei dipendenti regionali in servizio", con la frase "al 5% dei dipendenti sindacalizzati";

se non ritengano che tale deliberazione, di particolare rilevanza sociale e politica, investendo la formazione delle rappresentanze sindacali, non debba essere sottoposta all'attenzione della competente Commissione di questa Assemblea regionale». (941)

Risposta - «In riferimento alla interrogazione n. 941 si rappresenta che la deliberazione n. 79 del 19.3.97 relativa ai criteri utilizzati dalla Giunta regionale per l'individuazione delle OO.SS. aventi titolo a partecipare alle trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali è stata successivamente modificata con deliberazione n. 131 del 29.04.97 sostituendo al requisito di iscritti pari al 5% del personale, il requisito di iscritti pari al 5% del personale sindacalizzato».

L'assessore GALLETTI